

## CCLXIV.

## TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi — Presentazione di disegni di legge e di relazioni — Giuramento di senatori — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: «Guarentigie e disciplina della magistratura» (N. 807) — Si approvano senza osservazioni gli articoli da 20 a 29 e gli articoli 30, 35, 37 e 38, dopo osservazioni dei senatori Petrella, De Marinis, Vischi, Parpaglia, Tassi e Riolo, relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale, ai quali risponde il ministro guardasigilli — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Giuramento di senatori — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto di alcuni disegni di legge — Volazione a scrutinio segreto — Discussione generale dello «Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909» (N. 825) — Parlano i senatori Astengo, Cadolini, e Mezzanotte, relatore, ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici — Chiusa la discussione generale, sono approvati tutti i capitoli dello stato di previsione, i riassunti per titoli e categorie, i capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato, e i sei articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Per la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*

La seduta è aperta alle 14.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti, della marina, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il rettore della R. Università di Genova: *Annuario* di quella R. Università per l'anno accademico 1907-908.

Il presidente della Deputazione provinciale di Roma: *Atti* di quel Consiglio provinciale per le Sezioni ordinarie e straordinarie 1906-907.

Il direttore generale del Debito Pubblico, Roma: *Relazione della Commissione di vigilanza sul rendiconto dell'Amministrazione del Debito Pubblico per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.*

L'onor. ministro della marina, Roma: *Relazione sulle condizioni della marina mercantile italiana al 31 dicembre 1906.*

Il presidente della R. Accademia di agricoltura di Torino: *Annali* di quella R. Accademia (vol. 50 del 1907).

Il presidente della Croce Rossa Italiana, Roma: *Bollettino* di quell'Associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra (22 aprile 1808).

Il capitano brigadiere Silvio Moscatelli, Pesarò: *Per gli Istituti provinciali del lavoro « Umberto I »*.

Il signor G. De Blasio, Cencenighe: *Le finanze comunali e la riforma tributaria*.

Il presidente del Regio Istituto d'incoraggiamento, Napoli: *Atti di quel Regio Istituto d'incoraggiamento (Serie 4<sup>a</sup>, anno 1907, volume LIX)*.

Il prof. Francesco P. Contuzzi, Napoli:

1° *Il Canale di Suez nei rapporti di ordine commerciale, politico e giuridico tra l'Occidente e l'Oriente;*

2° *Il diritto ereditario internazionale.*

**Presentazione di disegni di legge.**

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Miglioramenti ai contabili della Regia marina, al personale subalterno dei guardiani di magazzino della Regia marina e ai disegnatori della Regia marina;

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite dalla legge 2 luglio 1905 e assegnazione di lire 2,000,000 per le spese straordinaria della Regia marina.

Prego il Senato di voler consentire che questi disegni di legge siano inviati alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno trasmessi per l'esame alla Commissione di finanze.

**Giuramento di senatori.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Reynaudi Carlo Leone, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Morin e Bodio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Reynaudi viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Reynaudi Carlo Leone del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore prof. Giampietro Chironi, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Biscaretti e Scialoja di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Chironi viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Giampietro Chironi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Levi-Civita avv. Giacomo, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Veronese e Mariotti Giovanni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Levi-Civita viene intradotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Giacomo Levi-Civita del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero per riferire sulla nomina dei nuovi senatori Turrisi e Tornielli.

DI PRAMPERO, *relatore*. A nome del senatore Colonna Fabrizio, ho l'onore di riferire sulle nomine a senatori del barone Mauro Turrisi e del marchese Rinaldo Tornielli.

Con Regio decreto in data 3 giugno 1908, per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore il barone Mauro Turrisi.

Avendo le tre Legislature volute dalla sopracitata categoria, e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

Con R. decreto in data 3 giugno 1908, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore il marchese Rinaldo Torielli di Borgolavezzaro.

La Commissione avendo riscontrato esatto il titolo, e concorrendo gli altri requisiti voluti, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, sulla proposta convalidazione per la nomina dei senatori Torielli e Turrisi, il Senato delibererà più tardi a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Guarentigie e disciplina della magistratura »

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:  
« Guarentigie e discipline della magistratura ».

Nella seduta di ieri sono stati approvati i primi 19 articoli. Ora leggo l'art. 20:

Art. 20.

L'azione disciplinare è promossa dal Pubblico Ministero per ordine del ministro della giustizia.

Il presidente del Consiglio disciplinare o Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, convoca il rispettivo consesso affinchè decida con sua ordinanza se il magistrato contro il quale fu promossa l'azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e, in tutto o in parte, dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.

Nel caso che un'istruzione occorra, si provvede con l'ordinanza medesima alla nomina di istruttore scelto fra i membri del collegio.

La ordinanza di cui sopra è prefissa in Camera di consiglio sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

Se l'ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa si neghi la sospensione dall'ufficio richiesta dal Pubblico Ministero, questi può ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare che decide definitivamente nelle stesse forme.

(Approvato).

Art. 21.

La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari è compiuta con il concorso del Pub-

blico Ministero seguendo le norme stabilite dal Codice di procedura penale per gli atti di istruzione, in quanto siano applicabili.

Devesi, di regola, assumere l'interrogatorio del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.

Il commissario istruttore può richiedere per gli atti d'istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza un magistrato del luogo.

I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216, 217 del Codice penale ed a chi li subornò o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso Codice.

(Approvato).

Art. 22.

Il commissario istruttore, allorchè ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al Pubblico Ministero per le sue richieste definitive, e rimette quindi gli atti stessi e le richieste del Pubblico Ministero al tribunale disciplinare.

Il tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il Pubblico Ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del dibattimento e decide se i testi e i periti sentiti nell'istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel dibattimento stesso.

Può anche, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, ordinare un supplemento d'istruzione.

(Approvato).

Art. 23.

L'ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare è comunicata al Pubblico Ministero e al magistrato incolpato.

Il dibattimento sarà tenuto in Camera di consiglio.

Il magistrato incolpato potrà farsi assistere da un difensore.

(Approvato).

Art. 24.

Nell'udienza un membro del tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che

non hanno preso parte agli atti d'istruzione, fa la relazione della causa.

Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali in quanto siano conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni della presente legge.

Possono essere assunte nuove prove, d'ufficio o ad istanza delle parti, prorogando, ove occorra, l'udienza.

La decisione deve essere pronunciata immediatamente dopo terminato il dibattimento, e trasmessa con i motivi nel termine di otto giorni al procuratore generale che ne darà immediata comunicazione al ministro della giustizia e al magistrato interessato.

(Approvato).

#### Art. 25.

I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove a carico o a difesa del magistrato incolpato e la gravità della colpa. Essi si devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il tribunale disciplinare propone al ministro della giustizia la sua dispensa dall'impiego.

(Approvato).

#### Art. 26.

Il tribunale disciplinare allorché assolve l'incolpato e lo condanna a pena diversa dalla rimozione o destituzione, dichiara revocata la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio che sia stata precedentemente disposta e ordina che gli siano restituiti gli arretrati dello stipendio.

(Approvato).

#### Art. 27.

Dalle decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari il magistrato incolpato ed il Pubblico Ministero possono appellare alla Suprema Corte

disciplinare entro trenta giorni dall'avvenuta pronuncia.

Non vi è, tuttavia, diritto di appello contro le decisioni sui ricorsi di cui all'art. 13, capoverso ultimo.

L'appello ha effetto sospensivo.

Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravame.

È ammesso il rimedio della rievocazione nei casi e nelle forme da stabilirsi con regolamento.

(Approvato).

#### Art. 28.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.

(Approvato).

#### Art. 29.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.

Il ministro della giustizia può tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente i quattro quinti dello stipendio.

In caso di assoluzione o di non luogo a procedere gli arretrati dello stipendio saranno restituiti detratta la somma porcella per assegno alimentare, salvo che, apertosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il tribunale disciplinare disponga altrimenti.

(Approvato).

#### Art. 30.

Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi, è destituito di diritto, salvo al tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

In caso di condanna diversa, il tribunale disciplinare deve decidere se il magistrato debba

essere destituito oppure rimosso o punito con altra pena disciplinare.

So il magistrato sia stato assolto per insufficienza di indizi o sia stato dichiarato non luogo a procedere a suo carico per remissione di querela o per estinzione dell'azione penale, dovrà sempre essere aperto a suo carico il procedimento disciplinare.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. In questo articolo si dice: « Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo, o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi è destituito di diritto ».

La destituzione di diritto è la maggiore pena che si possa infliggere ad un magistrato. Ora, secondo le disposizioni del nostro Codice penale, ed io mi permetterò di citare gli articoli (perchè sono persone tutte rispettabilissime in questa Assemblea, ma non so a quante siano famigliari le disposizioni del Codice penale), e dirò che, con la reclusione, secondo l'attuale Codice, si puniscono reati che si chiamano delitti di una entità minima.

Per esempio, se un individuo dà un pugno ad un altro, se un individuo dà uno schiaffo ad un altro; quando lo schiaffo non abbia carattere dell'ingiuria, se un individuo fa uno sgraffio ad un altro, è punito da tre giorni a tre mesi di reclusione (art. 372 del Codice penale, ultima parte). Se un individuo (non cito tutti gli esempi) fa una minaccia, è punito con la reclusione (art. 156, prima parte). Questi reati, secondo l'antico Codice, quello che ci ha governato precedentemente, erano puniti con pene contravvenzionali, il che vuol dire che in questi reati non si rivela la malvagità dell'animo, questi reati possono essere commessi in un impeto d'ira qualunque: un individuo vi insulta, ribolle il sangue, si dà uno schiaffo, e si può essere punito con la reclusione. Ora mi pare un'esagerazione enorme questa di dover destituire di ufficio un individuo per un così lievissimo reato. Convengo però che sarebbe stato molto, molto difficile formulare le eccezioni a questo articolo, perchè, si sarebbero dovuti studiare tutti gli articoli del Codice penale, e questo forse non si poteva fare, ma io propongo almeno (ed è questa cosa facilissima)

che si aggiunga qui, dopo le parole « alla reclusione », « eccetto i reati di cui all'art. 372 ultima parte, e 156, prima parte, del Codice penale ».

Mi si potrebbe dire: ma un magistrato che va carcerato è già qualche cosa che colpisce la pubblica opinione, e gli fa perdere la pubblica stima. Io mi difendo da questa possibile osservazione coll'articolo stesso, perchè ivi è detto: « alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi ». Ora la detenzione, avuto riguardo alle case di detenzione non ancora costruite, si espia precisamente dove si espia la reclusione, quindi se non fa impressione la carcerazione e la detenzione a sei mesi, non dovrebbe fare impressione la reclusione che può essere di tre giorni, nei casi di cui agli articoli dei quali ho parlato. Ripeto, si tratta di delitti di una importanza minima e che, secondo il Codice del 1859, non costituivano che contravvenzioni, e vedere destituito di diritto un magistrato per ciò, mi pare una pena gravissima. Del resto il correttivo c'è nell'art. 25 che ora ho sentito leggere: « Il tribunale disciplinare propone al ministro di grazia e giustizia la sua dispensa dal servizio ecc., quando vede che il magistrato per uno di questi reati abbia perduto il prestigio di cui deve godere ». Spero di trovare, almeno questa volta un po' di benignità nell'Ufficio centrale e nel ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella propone il seguente emendamento a quest'articolo 30, e cioè che alle parole « reclusione per qualsiasi tempo » si sostituiscano le altre: « reclusione, eccettochè per i reati di cui agli articoli 372, ultima parte, e 156, prima parte, Cod. pen. ».

Chi appoggia questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione su questo emendamento.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io debbo avvertire, innanzi tutto, quale sia la derivazione storica, per così dire, di questo articolo 30. Esso può corrispondere all'art. 81 del disegno di legge del mio compianto predecessore, oncr. Gallo, in cui era detto: « il magistrato è destituito, se è stato irrevocabilmente condannato per delitto, eccet-

tuati i delitti meramente colposi e quei di carattere esclusivamente politico».

Lasciamo quest'ultima eccezione, che pei magistrati non comprendo; ma ognuno vede come la disposizione del progetto Gallo sia incomparabilmente più severa di quella da me accolta.

L'onorevole Petrella lo ha accennato ed anch'io lo ripeto: questa disposizione, con la quale si vieta al magistrato condannato di riassumere il suo ufficio di giudice, è piuttosto questione di sentimento anzichè di discussione.

Badiamo bene, però: qui si tratta di magistrato che è stato in carcere con la qualità di condannato, non già di semplice prevenuto, poichè l'essere stato in carcere come prevenuto è disgrazia, che può accadere ad ogni galantuomo; mentre, invece, la qualità di condannato pone il magistrato in una condizione assolutamente anormale per poter tornare ad amministrare la giustizia.

È questione — dico ancora una volta — di sentimento più che di discussione. Comprendete voi un magistrato, che un bel giorno possa vedersi comparire sul banco dei giudicabili il suo compagno di cella? Comprendete voi un magistrato, che oggi esce dalla carcere come detenuto per rientrarvi domani come giudice istruttore?

L'onor. Petrella poi non ha tenuto conto del detto: *Cave a consequentiariis*, quando per toglier valore a questo argomento, ha detto: ma perchè allora ammettete che un magistrato dopo la detenzione possa continuare nell'ufficio suo? Or questa eccezione è stata introdotta per evidentissime ragioni di equità; ma non per questo non è vera o si rende inefficace la osservazione fondamentale, cui la disposizione s'ispira e che io ho accennata.

Escludo dalla magistratura coloro che sono stati condannati alla reclusione, qualunque ne sia la durata, perchè nel sistema generale del nostro Codice penale la reclusione s'infligge per tutti quei reati che hanno un carattere disonorante: il che è tanto vero che si può persino arrivare ad ammazzare un uomo senza incorrere nella pena della reclusione, ma solo in quella della detenzione.

Ricordo, infatti, l'art. 51 del nostro Codice penale, per cui, quando vien riconosciuta la provocazione grave, le pene non solo discendono, ma mutano di carattere. Il Codice ha

tenuto conto di questo principio: che la reclusione vien comminata, ogniqualvolta vi sia qualche cosa, che diminuisca l'onore della persona. E se pure si potrà riscontrare qualche rara eccezione a tale principio, è proprio il caso di dire che le legislazioni si fondano sui casi generali, non su quelli eccezionali.

Ma, ad ogni modo, per rimuovere dall'animo del Senato e, spero, anche da quello del senatore Petrella ogni ragione di dubbio, esaminerò pure i due casi speciali, cui egli ha voluto accennare, per dimostrare come anche in essi, qualora nel fatto non concorrano veramente ragioni diminuenti la stima dell'individuo e l'onore del prevenuto, potrebbe non avvenire la destituzione del magistrato. L'onorevole Petrella insiste sul fatto del magistrato, che si lasci andare a tirar un pugno o uno schiaffo; ma a questo proposito egli stesso ha avvertito come la giurisprudenza qualche volta vi raffiguri il tipo del reato d'ingiuria anzichè di lesione, memore, forse, del detto di Tayllerand, quando, assistendo alla Restaurazione, egli, che era stato ministro di Napoleone, e sentendosi colpito da un famoso ceffone ebbe a gridare: « Sono oltraggiato! » Ma anche quando lo schiaffo o il pugno siano da considerare, ai termini dell'art. 372, ultimo capoverso, come lesioni lievissime, che cosa il Codice dispone?

« Se il fatto non produca malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni o se l'una o l'altra non duri più di dieci giorni, non si procede che a querela di parte e la pena è della reclusione fino a tre mesi, o della multa da lire cinquanta a mille ».

Nota, anzitutto, come coi progressi della chirurgia moderna si guariscano in meno di dieci giorni anche ferite gravi. Ma poi, il magistrato, che abbia davanti a sé un imputato per lesione lieve, esaminerà certo le circostanze del caso, e se troverà che si tratta di un galantuomo provocato o che cedette a un movimento di eccitazione, se troverà che non è recidivo, si assicuri pure l'onor. Petrella che applicherà la multa piuttosto che la reclusione; e quindi, non avverrà come conseguenza la destituzione.

Che se, viceversa, il magistrato applicherà la reclusione, ciò significa che dovevano concorrere circostanze tali da rendere brutto e disonorevole il fatto; e allora, ove si tratti di un magistrato, che senza ragione sufficiente e per

sola malvagità d'animo si sia lasciato trasportare a un atto di violenza, io dico che opportunamente egli viene destituito, anche se sia imputato di lesione soltanto lieve. Qualche cosa di simile è da dirsi pel caso previsto dall'articolo 156. Infatti, nella prima parte di esso si dice che « chiunque minaccia qualcuno di un grave ed ingiusto danno è punito con la reclusione fino a sei mesi ». Veda, intanto, l'onorevole Petrella, come il caso non sia affatto nè lieve, nè trascurabile, dal momento che la reclusione si estende fino ai sei mesi. Ma viene poi l'ultimo capoverso dell'articolo, il quale per taluni casi sanziona semplicemente la multa invece della reclusione, Orbene, questa disposizione, nella quale la reclusione scompare e si stabilisce soltanto la multa, si potrebbe applicare al magistrato, il cui trascorso non sia veramente grave.

Dunque, sia per le ragioni generali, sia per queste spiegazioni date in rapporto ai due casi particolari, cui ha alluso il senatore Petrella, io credo che possa approvarsi l'articolo così come sta, nè posso accettar l'emendamento proposto dal senatore Petrella.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io sono tenuto e grato al ministro che mi ha dato gli insegnamenti...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Oh, no, mai!

PETRELLA. ...e le spiegazioni del caso. Però non sono rimasto molto persuaso. Restringo quindi le mie osservazioni agli articoli. Per l'articolo 372 il magistrato tradotto a giudizio, invece che essere punito con la reclusione può esserlo con una multa, ma è cosa che dipende dal concorso delle circostanze...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo è.

PETRELLA... Il magistrato giudicante è libero di dare tanto la pena della reclusione come quella della multa, e il collega Tassi ora mi suggerisce: troviamo il pretore che ha avuto dal presidente una qualche ramanzina, il presidente sventuratamente per aver data una cofata è sottoposto a giudizio, il pretore giudicante vuole esercitare il suo potere, senza scontentare dagli articoli della legge, e applicherà la reclusione, ed ecco quel presidente destituito di diritto.

Noi facciamo una legge generale, una legge che non ad ogni momento si possa modificare; credo quindi non essere importuno se insisto. A me piacerà che il Senato dica pure che io sono dal lato del torto, che rigetti la proposta che io faccio, ma tanto varrà per avvertire tutti coloro che vorranno entrare nell'arringo giudiziario della magistratura, a ben ponderare prima tutti i precetti contenuti in questa legge che facciamo oggi, e che durerà forse per un mezzo secolo prima di esser cambiata.

RIOLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIOLO, *relatore*. A me pare che tutta l'economia della legge consista in questo: di circondare il magistrato del massimo dei prestigii, contornarlo della pubblica fiducia e nel tempo stesso metterlo al disopra delle meschine posizioni in cui si trova chi disgraziatamente ha dovuto varcare la soglia del carcere, non come giudice inquirente, ma come condannato.

Nell'interesse della toga, nell'interesse del principio cui è informato il disegno di legge, io credo che non possa accogliersi una limitazione nel senso proposto dal senatore Petrella. Secondo lui il carceriere sarebbe superiore al magistrato; secondo lui il magistrato che esce dalle prigioni si troverebbe nella condizione di inferiorità di fronte al custode che ieri lo aveva avuto in custodia. E di quale autorità sarà mai contornato questo magistrato? Dov'è la finalità che ci siamo proposti? Vi sono delle cose dure, forse questa può essere una di quelle, perchè io comprendo che in un momento passionale il magistrato, uomo, può anch'esso incorrere in una pena, ma comprendo che al disopra di quest'interesse personale vi è un interesse più alto: la dignità di quella magistratura che noi vogliamo rialzare a quel livello cui ha il diritto di essere mantenuta.

Per queste ragioni soltanto non posso acconciarmi alla proposta del senatore Petrella, che pur riconosco dettata da nobiltà di cuore.

PRESIDENTE. Domando al senatore Petrella se mantiene il suo emendamento.

PETRELLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora lo rileggo:

« Il magistrato condannato alla pena della reclusione, per qualsiasi tempo, eccetto pei delitti di cui all'art. 372 ultima parte, e 170 prima parte, dello stesso articolo del Codice penale,

e alla pena della detenzione, è destituito di diritto, salvo al tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo così come è stato proposto nel disegno ministeriale, per porlo ai voti.

#### Art. 30.

Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi, è destituito di diritto, salvo al tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

In caso di condanna diversa, il tribunale disciplinare deve decidere se il magistrato debba essere destituito oppure rimosso o punito con altra pena disciplinare.

Se il magistrato sia stato assolto per insufficienza di indizi o sia stato dichiarato non luogo a procedere a suo carico per remissione di querela o per estinzione dell'azione penale, dovrà sempre essere aperto a suo carico il procedimento disciplinare.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### TITOLO IV.

##### *Disciplina del Pubblico Ministero.*

#### Art. 31.

Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 secondo comma, 9, 10, del titolo II della presente legge si estendono ai funzionari del Pubblico Ministero.

(Approvato).

#### Art. 32.

I provvedimenti disciplinari di cui ai numeri 2 e 6 dell'articolo 12 sono applicati con decreto Reale su proposta del ministro della

giustizia previo parere del Consiglio disciplinare o della Corte Suprema disciplinare a seconda che trattasi di sostituti procuratori del Re o di funzionari in grado superiore.

(Approvato).

#### Art. 33.

Le disposizioni di procedura stabilite nel titolo terzo per i giudizi contro i magistrati giudicanti saranno anche osservate, per quanto sia possibile, dinanzi il Consiglio disciplinare e la Corte Suprema disciplinare quando siano chiamati a dar parere nei casi di cui nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 34.

La dispensa dal servizio dei magistrati amovibili e dei funzionari del Pubblico Ministero è ordinata con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, sentito il parere di una Commissione, secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 35.

I procuratori generali presso le Corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro della giustizia, quando ciò sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Il Consiglio disciplinare è costituito del primo presidente, del procuratore generale presso la Corte di appello, del più anziano dei sostituti procuratori generali presso la stessa Corte e del presidente e del procuratore del Re del tribunale della città ove ha sede la Corte medesima.

I membri dell'ordine giudiziario che fanno parte della Corte Suprema sono scelti a pre-

ferenza fra i membri del Consiglio superiore della magistratura appartenenti al Pubblico Ministero.

La sospensione dall'ufficio o dallo stipendio, quando non ha luogo di diritto, è ordinata con decreto ministeriale o, quando trattasi di procuratori generali, con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia.

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. Signori senatori! Anche su questa disposizione dell'art. 35 del disegno di legge che esaminiamo, io porsi ieri le mie preghiere al Senato, ma non ebbi l'onore di ottenere una risposta dall'onor. guardasigilli.

Ad ogni modo desidererei di presentare in proposito un ordine del giorno in questo senso, che, potendo il guardasigilli licenziare il procuratore generale, se non lo crede degno dell'esercizio del suo ufficio, io credo che si debba senz'altro cancellare questo articolo 35 come inutile.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Innanzitutto domando scusa all'onor. De Marinis, se nella foga della discussione d'ieri non risposi alle osservazioni, che egli fece a proposito di questo articolo; ma, peraltro, debbo ricordare ch'io già feci questa avvertenza: o, cioè, che quanto si riferiva a particolari disposizioni, se ne sarebbe potuto parlare in sede di discussione degli articoli.

Ora io dichiaro subito che non comprendo la penosa impressione, che l'onor. De Marinis ha ricevuto da questo articolo, ch'egli ha ritenuto poco decoroso per la dignità del Pubblico Ministero.

Tale, invece, io non lo ritengo; nè credo che l'affinità tra questa disposizione e l'altra analoga, che si applica ai prefetti, valga in alcun modo a diminuire i procuratori generali.

DE MARINIS. Parlai della differenza anzi.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io spero di dimostrare all'onorevole De Marinis che questa disposizione risponde, da un lato, a veri interessi del servizio e, dall'altro, giova anche al personale. Orbene, una

disposizione che giova e al servizio e alle persone, io non so come possa incorrere nelle censure dell'onor. De Marinis.

Giova, innanzitutto, all'interesse del servizio sotto due aspetti. In primo luogo, io ho voluto con questo disegno di legge reprimere l'abuso (diciamo la parola), che si era verificato, di capi di Corte, i quali venivano chiamati spesso, per funzioni certamente importanti, per lo più nella capitale del Regno, lasciando così abbandonate le loro sedi. L'onor. De Marinis sa e sa il Senato come io ritenga che gran parte della bontà della magistratura risieda nell'azione direttiva dei capi, ed il fatto dell'allontanamento dei capi produce sempre effetti perniciosi. E appunto per questa ragione nell'art. 6 della legge è stabilito che i capi delle Corti non possono assumere alcun incarico fuori della loro residenza, tranne quelli, ai quali sieno chiamati in virtù di una legge o di un regolamento.

Ora questa disposizione dell'art. 35 tempera in parte, là dove era possibile (perchè certamente non la potevo applicare ai primi presidenti di Corte di appello, che sono magistrati inamovibili) tempera dico l'eccessivo rigore del divieto imposto nel citato articolo 6.

Può darsi, infatti, che un procuratore generale di appello, alto magistrato o eminente giurista, occorra all'Amministrazione centrale, la quale può aver bisogno dei suoi lumi o del suo aiuto. Ora, l'art. 35 mi dà appunto il modo di poter chiamare questo magistrato a Roma e di affidargli qualche notevole incarico, senza lasciar pertanto scoperto il posto che gli appartiene, mettendo il detto magistrato a disposizione.

Ma questo sarebbe ancora il meno. Io mi prefiggo uno scopo anche più importante; ed è su questo punto che particolarmente richiamo l'attenzione dell'onor. De Marinis e del Senato. Si possono dare dei casi (e se ne sono dati e se ne daranno) in cui un magistrato di quel grado si trovi in assoluta incompatibilità nella sede, che occupa, senza che tuttavia vi siano ragioni sufficienti per dispensarlo dal servizio. L'onor. De Marinis poneva un dilemma curioso e, sostanzialmente, poco favorevole ai procuratori generali. Egli diceva: o un magistrato vale e allora lasciatelo ov'è, oppure non vale e allora destituitelo. Ma fra queste due ipotesi ve ne può essere una terza, e cioè che contro

un procuratore generale non si possa affermare alcun fatto, che dia luogo alla dispensa dal servizio, ma che vi siano, per altro, delle ragioni d'incompatibilità, per cui non convenga lasciarlo nella sua sede.

Dirà il senatore De Marinis: traslocatelo! Ma quando si tratta di categorie di magistrati, che sono soltanto 20 in Italia, non sempre è possibile trasferire un procuratore generale da una sede ad altra d'importanza uguale e non sempre è possibile trovare un altro procuratore generale, che si possa togliere dalla sua sede, per destinarlo a quella del magistrato, che si vuole allontanare. Si noti che questa non è una ipotesi astratta, che io fo per comodità di ragionamento. Questo caso, infatti, si è qualche volta verificato, e anche attualmente si verifica.

Un procuratore generale di un'importante Corte di appello del Regno, in questo momento, si trova ad essere indirettamente impegnato in un processo, che si discute proprio nella sede del suo ufficio. Ora io domando: può questo procuratore generale restare a dirigere la magistratura del luogo, ove si svolge un processo nel quale, in maniera sia pure astratta e indiretta, egli — ripeto — si trova impegnato?

L'onor. De Marinis potrebbe, forse, dire: destituitelo! Ma perchè? Fino a quando non sorgano dimostrate colpe a carico di quel magistrato, il ministro non solo non ha il diritto di destituirlo, ma nemmeno ha il diritto di diminuirlo, destinandolo ad una sede d'importanza minore. Che cosa ho fatto io? Ecco la dimostrazione più evidente della necessità dello speciale provvedimento che propongo. Infatti, nella mancanza di esso, son dovuto ricorrere ad un ripiego; e non soltanto vi sono ricorso io, ma vi ricorsero altresì i miei predecessori. Ed il ripiego si è che si *fa girare* il procuratore generale *sulla carta*. È questa una espressione poco felice, che indica una cosa anche meno felice: cioè, si tramuta il magistrato, e prima ancora ch'egli abbia preso possesso della nuova sede, lo si tramuta ancora. Questo ho dovuto fare io per necessità di cose; e questo hanno fatto anche i miei predecessori in casi simili.

Ora non è preferibile creare l'istituto, che risponda a questa situazione di cose? Dato il caso di un procuratore generale il quale si sia

reso incompatibile nella sede, in cui si trova, senza però che contro di lui vi siano ragioni sufficienti per destituirlo, e non essendovi, d'altra parte, la possibilità di traslocarlo, egli passa a disposizione.

Inutile poi dire che questa disposizione giova al personale, perchè appunto si evita, come diceva l'onor. De Marinis, un provvedimento duro e subitaneo, che porta senz'altro al licenziamento, giacchè essa consente che si possa aspettare che gli eventi maturino e si possa ottenere un giudizio definitivo sulla condotta del magistrato.

È questa, adunque, una disposizione, che giova alla carriera ed al servizio, e perciò prego il senatore De Marinis di non insistere nel suo ordine del giorno, che non potrei in nessun caso accettare, anche perchè in sostanza esso verrebbe a dire che l'articolo in discussione ci debba essere, ma non si possa applicare. In questo caso, tanto varrebbe proporre la soppressione, senz'altro.

DE MARINIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARINIS. Ho domandato la parola per spiegare il mio concetto.

Il guardasigilli non ha bisogno di questa disposizione della legge per avere la facoltà, sia di tramutare sia di avere a sua disposizione un procuratore generale di appello, od un funzionario qualunque del Pubblico Ministero, sia, come egli diceva, di farlo girare sulla carta. E ciò precisamente per le ragioni, delle quali egli ha parlato, che possono essere indirizzate a favore della classe, anzichè contro la classe medesima.

La disposizione dell'art. 35 dà facoltà al ministro per provvedimenti di rigore, ma nell'articolo non si contiene nessuna disposizione in favore del funzionario, o della classe, a cui appartiene.

Il ministro si può valere delle facoltà che ha, senza bisogno di questo articolo.

PRESIDENTE. Domando all'onor. De Marinis se mantenga il suo emendamento.

DE MARINIS. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore De Marinis consiste nella soppressione dell'articolo, soppressione che non può esser messa ai voti.

Chi non vuole approvare l'emendamento sopra-pressivo, vota in favore dell'articolo 35 che rileggo:

Art. 35.

I procuratori generali presso le Corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro della giustizia, quando ciò sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.  
(Approvato).

Di conseguenza è respinto l'emendamento del senatore De Marinis.

Art. 36.

Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, i procuratori generali sono collocati fuori ruolo, ed è loro concesso sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno che è uguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, nè minore della metà durante l'aspettativa.

Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di ricuperare il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il tempo passato a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

I procuratori generali posti a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

Art. 37.

La disposizione dell'art. 3 non è applicabile ai magistrati i quali si trovino nelle condizioni

previste in detto articolo, all'epoca della pubblicazione della presente legge finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza, salva l'applicazione dell'art. 4 quando risulti che le condizioni medesime rendono effettivamente incompatibile il magistrato nella sede che occupa.

A questo art. 37 è stato presentato dal senatore Vischi, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a fare con rigore uso della disposizione transitoria di cui nell'articolo 37, e passa all'ordine del giorno ».

Ha facoltà di parlare il senatore Vischi per svolgere il suo ordine del giorno.

VISCHI. Per essere più breve e più chiaro domando al Senato il premezzo di permettere il ricordo di quanto ieri l'onor. guardasigilli disse a difesa del principio contenuto nell'art. 4 di questo progetto di legge.

Egli rilevò che tra i mezzi escogitati per meglio garantire la serenità del magistrato era stato da gran tempo indicato quello di allontanare il magistrato medesimo dal sito ove suoi stretti parenti esercitano l'avvocatura; ed esattamente aggiunse che tale rimedio era stato riconosciuto efficace da molti guardasigilli ed anche dal voto, ora del Senato e ora della Camera dei deputati. Dunque tra i vari espedienti che il legislatore ha creduto utili per puntellare la coscienza del magistrato, affidata anch'essa alla fragilità umana, vi è stato quello di allontanarla dagli stretti parenti nell'esercizio dell'avvocatura. Ora io domando: perchè tale rimedio non venne adottato sino a questo momento? perchè il Parlamento non vide la necessità e l'urgenza di adottarlo con una legge, quantunque casi non pochi e non lievi fossero avvenuti? E perchè ora questo principio ottiene unanime consenso per cui anche gli avversari del disegno di legge l'approvano e l'accettano? Il perchè è questo che (inutile nascondere) sventuratamente sono avvenuti casi più numerosi e tali da allarmare la coscienza pubblica, o per denunce di giornali, o per clamori della pubblica opinione che si è resa più sensibile e più nervosa (ed è un bene) nel controllo degli uffici pubblici dello Stato, onde le inchieste e le discussioni parlamentari che hanno constatato che la funzione della giustizia davvero è turbata dalle parentele dei giudicanti

con individui che esercitano la professione di avvocati. E noi, persuasi della evidenza dei fatti, abbiamo votato l'art. 4.

Ma questa legge, quasi per conservare fino all'ultimo un lato discutibile, non dico altro, col l'art. 37 stabilisce una disposizione transitoria in forza della quale consente di far rimanere nelle loro sedi quei magistrati che pure vi hanno parenti avvocati, vale a dire, coloro che forse hanno dato occasione al bisogno di provvedere e ciò diminuendo od almeno paralizzando il beneficio dell'art. 4.

Permettetemi di osservare, domandando: se questo è un principio giusto, perchè non applicarlo da ora e generalmente per tutti? (*Approvazioni*).

Se il principio non è giusto, perchè prestabilirlo a danno di altri che forse non avrebbero dato luogo ai lamentati inconvenienti?

Io sono e mi riconosco, la ingenuità fatta persona...

*Voci.* No, no.

VISCHI. L'ingenuità mia è tanta da sperare di essere creduta tale da nomini come voi. (*ilarità*). Ma non arrivo ad essere tanto ingenuo fino a proporre la soppressione di quest'articolo proprio in questo quarto d'ora. E tale ingenuità non avrei avuta per timore che la mia proposta sembrasse non conforme ai miei sentimenti di amicizia personale e politica verso l'onorevole guardasigilli. Ecco perchè mi accontento di un mezzo termine e col mio ordine del giorno offro al ministro la mia approvazione alla disposizione transitoria, ma con la promessa di severità e di rigore da parte sua nell'esame dei vari casi, in modo da colpire non soltanto i peccati mortali, ma anche i peccati veniali, per mandare lontano i profanatori del tempio della giustizia.

Io mi auguro che l'onor. ministro, in premio di tanta mia modestia, mi vorrà dire una buona parola.

DE MARINIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARINIS. Io dirò due sole parole per dimostrare che questo articolo 37 delle disposizioni transitorie dà piena ragione a me, che sostenevo la necessità di cancellare l'articolo 3 dalle disposizioni di questo disegno di legge, che riguarda l'incompatibilità generica contro il Corpo della magistratura.

È tanto vero che, come io sostenevo, quello

che deve esser fatto è di cercare i profanatori del tempio, e non di offendere il Corpo della magistratura in generale, che, se non fosse così, non mi spiegherei perchè l'eccellentissimo guardasigilli lascia nientemeno che indisturbati quei funzionari dell'ordine giudiziario, i quali, ai termini dell'art. 3 del disegno di legge, dovrebbero uscire dalle residenze, in cui si trovano per le parentele che essi hanno giusta l'articolo suddetto del disegno di legge. Eppure egli trova giusto di soggiungere che si limiti, per il momento, a cercare ed accertare se vi siano funzionari determinati che diventino incompatibili davvero.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Il senatore Vischi rileva una contraddizione tra questa disposizione e l'articolo 4 già approvato, e le ragioni così efficacemente esposte dall'onorevole ministro per giustificare la necessità che il magistrato sia incompatibile nella circoscrizione giudiziaria ove esercita l'ufficio di avvocato o procuratore un suo congiunto. La conseguenza logica necessaria, egli dice, è e deve essere che se qualcuno oggi si trova in quelle condizioni, deve essere allontanato. Se è un male bisogna assolutamente rimuoverlo.

Ma l'onor. Vischi dimentica che le leggi, le quali specialmente in materia che toccano interessi privati, oltre l'interesse pubblico, hanno disposizioni transitorie, le quali tendono a temperare gli effetti nella prima sua applicazione per evitare spesso gravi perturbamenti. Si impone così la necessità di rispettare, almeno per un dato periodo lo stato di fatto esistente, circondato questo temperamento da prudenti precauzioni. I magistrati che attualmente si trovano nella lamentata condizione, non lo sono certo per loro volontà, ma perchè furono ivi destinati, e se durante il tempo trascorso non hanno dato motivo ad inconvenienti, ciò dimostrerebbe che la temuta causa non ha potuto turbare la serenità del giudizio e della coscienza del magistrato e la piena fiducia nella sua giustizia.

Ho detto che questa disposizione transitoria è saggiamente circondata di cautele. Anzitutto si dispone che questo stato duri finchè il magistrato rimane nello stesso grado e residenza, e così ne viene evidentemente limitato il tempo.

E non basta: quando vi sieno o si presentino motivi che dimostrino la incompatibilità, il magistrato è allontanato.

Così sta la giusta disposizione di impedire che un giudice eserciti il suo ufficio in una circoscrizione giudiziaria, ove patrocina un suo congiunto; ma se all'attuazione di quella legge si trova un magistrato in quelle condizioni, senza che però la presenza dei congiunti avvocati o procuratori, abbia in alcun modo turbato la retta e serena amministrazione della giustizia, si volle rispettare *temporaneamente* questo stato di fatto, ma allo stesso tempo il Governo non volle legarsi le mani, e così rimane libera la sua azione, qualora sorga il motivo che dimostri non dirò l'incompatibilità, ma la convenienza di allontanarlo nell'interesse del prestigio della magistratura.

Il senatore Vischi confessa che non si attende a proporre la soppressione di questo articolo, riconosce che sarebbe tentativo inane, ma propone un ordine del giorno per invitare, eccitare il ministro a valersi con largo criterio della disposizione dell'ultima parte dell'articolo.

Credo che un ordine del giorno in quei termini, è per lo meno superfluo, per non usare altra parola; l'onor. ministro Orlando, non abbisogna di questi eccitamenti, egli ne ha dato luminose prove nell'applicazione anche del famoso articolo 41 sull'ordinamento giudiziario e proseguirà a darne. Io e tutti abbiamo fatto plauso alla sua illuminata e persistente energia, per allontanare qualunque causa perturbatrice della serena funzione del magistrato.

Con animo sereno io confido in lui, perchè certo persisterà nella via, che con tanta illuminata coscienza egli ha tracciato, ed egli ben lungi dal fare offesa alla magistratura o fare atti che ne menomino il prestigio, la circonda di un'aureola maggiore nella pubblica stima e nella fiducia dei cittadini, la circonda di quel rispetto dovuto a coloro che vogliono, devono, e sanno compiere il più alto ufficio, il massimo servizio in uno Stato retto a libertà, l'amministrazione della giustizia. Con animo tranquillo voto quest'articolo e la legge.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 15,250,660.89 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio di previsione dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Assestamento dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1907-1908;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1908-1909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato quattro disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, dei quali il primo a nome del mio collega il ministro degli affari esteri:

Esecuzione dell'atto addizionale alla Convenzione internazionale del 5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri, stipulato fra l'Italia ed altri Stati e firmato a Bruxelles il 28 agosto 1907, nonchè del protocollo di adesione della Russia a detta Convenzione, in data Bruxelles 19 dicembre 1907;

Modificazioni ai ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per il servizio delle tasse di fabbricazione e istituzione degli ispettori superiori delle gabelle;

Modificazioni alla legge 22 luglio 1906 sulle rivendite di generi di privativa dello Stato;

Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il loro corso regolamentare.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

**Presentazione di relazione.**

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione nell'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Guarentigie e disciplina della magistratura ».

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. Due parole per la intelligenza dell'art. 37. Ho sentito parlare di uno stato di fatto per dar ragione alla sussistenza, e alla giustizia della prima parte dell'art. 37, nella quale si dice che la disposizione dell'art. 3 non è applicabile ai magistrati, che si trovino nelle condizioni previste in detto articolo all'epoca della pubblicazione della presente legge.

Lo stato di fatto è indubitato che costituisce una circostanza importante; ma quando? Quando da questo stato deriva il possesso di un diritto, ma non si può parlare di diritto, allorchè si determina una condizione di inconvenienti che si avvicinano a possibili delitti, e quindi quasi a un pericolo, se non altro, che delitti si verificassero, e che immoralità avvenissero. Ora, parlare di stato di fatto, per dar diritto a quei magistrati che si trovano nella condizione dell'art. 3, non mi pare possibile ai termini di legge. Piuttosto, ripeto, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 3, accennate con una saviezza opportuna dalla stessa disposizione dell'art. 37, credo invitare il ministro guardasigilli a liquidare la posizione delle cose, affinchè quelli che veramente si trovino nelle condizioni dell'art. 3 siano subito additati all'attenzione del Governo e siano messi fuori della possibilità di fare il male.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Sarò brevissimo. Prendo la parola solamente per dileguare dall'animo del mini-

stro l'impressione che possono avere prodotta le argomentazioni dell'amico mio Parpaglia.

Egli riconosce giusta la prima parte di questa disposizione transitoria perchè rispetta un diritto quesito. Non capisco, di fronte ad una disposizione che il legislatore emette per alta ragione di ordine pubblico e d'interesse generale, giacchè maggiore, quella dell'Amministrazione della giustizia, come, si possa parlare di un diritto quesito!

Ma credo di non esagerare dicendo che questa disposizione se favorisce pochi magistrati pregiudica il prestigio di tutti gli altri che saranno allontanati con personali provvedimenti di rigore che sempre discreditano ed avviliscono le persone colpite, e, di rimbalzo, tutto il corpo cui appartengono.

In forza dell'art. 4 il pubblico avrebbe potuto credere che l'allontanamento del magistrato avveniva per criterio impersonale; ma in forza dell'art. 37, specialmente per le due parti che lo compongono, l'allontanamento, avvenendo dopo il giudizio fatto sulla persona, discredita l'individuo, e ne diminuisce l'autorità anche nella nuova residenza.

Ma, comprendendo che sarebbe vana illusione sperare la soppressione di questo art. 37, mi accontenterò di una dichiarazione del ministro nel senso ch'egli farà assai rigorosamente uso della seconda parte dell'articolo medesimo, assicurandomi che ad ogni ombra di dubbio e di sospetto sulla serenità del giudizio del magistrato per le circostanze di cui nell'art. 3, egli applicherà l'art. 4.

Non voglio lasciare solo il mio amico, Parpaglia nel manifestare qui la sua fiducia nella rigidezza del ministro nell'adempimento dei suoi doveri. Mi unisco alle sue parole; ma osservo che se gli apprezzamenti riguardano l'onore Orlando, il mio ordine del giorno addivenendo, se accolto dal Senato, del primo ramo legislativo del Paese, rimarrà sempre ad incitamento del ministro per fargli dire a chi di ragione: questa è la parola della legge, questa è la coscienza mia, questo è il comando che mi viene dal Corpo legislativo.

PETRELLA. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Ho domandato la parola in omaggio alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Presidente, affinchè il ministro guardasi-

Linea 20/243

gilli possa dare a me un semplice chiarimento. Questo disegno di legge stabilisce all'art. 6 che « i capi delle Corti non possono assumere alcun incarico fuori della loro residenza tranne quelli a cui fossero chiamati in virtù di leggi o regolamenti ». Io lodo grandemente il ministro per questa disposizione, senonchè desidero che risponda a questa domanda: vi sono degli incarichi, i quali hanno un oggetto determinato e che si esauriscono tosto che lo scopo pel quale la Commissione è stata nominata è stato raggiunto; vi sono invece degli incarichi che sono continuativi. Di tempo in tempo una Commissione si riunisce, dà il suo parere; coloro i quali sono chiamati a comporre questa Commissione non finiscono le loro incombenze in un tempo determinato. Ora non avendo io trovato nelle disposizioni transitorie una disposizione, la quale dica che questi signori, i quali appartengono a queste Commissioni, all'attuazione della legge cessano dalla loro funzione, chiedo alla parola autorevole del ministro che, interpretando, chiarendo meglio l'art. 6, dica se queste funzioni finiranno all'attuazione di questa legge.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo subito all'onor. Petrella, il quale ha sollevato una questione, che prospetta un dubbio di carattere transitorio circa l'applicazione della legge: questione che ha un certo nesso con l'art. 37, ma che non ha che fare intimamente col contenuto effettivo dell'articolo.

Il dubbio sollevato dall'onor. Petrella, col suo acume consueto, riflette invece, l'art. 6 del disegno di legge.

Egli dice: ma se c'è un capo di Corte, che per ora ha un incarico, non proveniente nè dalla legge nè dal regolamento, questo incarico cessa in virtù dell'art. 6? Trattasi di un caso speciale ma se ne potrebbero sollevare altri parecchi. Orbene, la mia opinione è che l'art. 6 in questo caso non si applichi, perchè la legge è imperativa per l'avvenire. La legge stabilisce che i capi delle Corti non possono assumere incarico fuori della loro residenza, ma chi abbia un incarico precedente e non l'abbia ancora compiuto, la disposizione — io penso — non può applicarsi.

E vengo ora al testo dell'art. 37. Ma premetto una osservazione. Taluni oratori, così in questo come nell'altro ramo del Parlamento, hanno rilevato la fortuna mia (ripeto l'espressione, che si è udita anche nel corso di questa discussione) nell'ottenere che fossero approvati dei disegni di legge, che altri guardasigilli di me tanto più valenti non riuscirono a condurre in porto. Ora io non ho nessuna difficoltà di palesare subito quale sia il segreto di questa mia fortuna. Io credo che ciascuno, da deputato o da senatore, da scienziato, da scrittore possa e debba avere una grande libertà di concepimento d'idee, e quindi anche di progetti e di critiche e di discussioni; ma da ministro, invece, quando prepara un progetto di legge, bisogna che sappia tener conto di quello stato medio di opinione, il quale assicura appunto che il proprio disegno risponde ad una determinata tendenza.

Un ministro non si deve contentare di far disegni di legge, sol perchè restino negli annuali dei lavori parlamentari, ma deve cercare di condurli in porto; e per ciò bisogna che quei suoi disegni corrispondano ad una certa media di tendenze, già manifestate. Ed ecco la giustificazione, direi, sociologica, ma completa, dell'esistenza di questa disposizione dell'articolo 37.

La questione dell'incompatibilità del magistrato nella sede in cui esercita l'avvocatura qualcuo dei suoi parenti più prossimi, è vecchia questione, della quale più di una volta il Parlamento si è occupato. E tra le opposte tendenze anche una media si è venuta formando: ammettere il principio, ma consentire che in via transitoria non si applichi a coloro che sono presentemente in carica.

Direi quindi, che la giustificazione di questa disposizione sta negl'intendimenti, che già in altre discussioni si erano manifestati nei due rami del Parlamento a proposito di questo argomento.

Ma questa è una ragione sociologica; bisogna cercarne una ancora più concreta, bisogna dimostrare come si giustifichi la disposizione in se stessa.

Io non credo che abbia valore decisivo l'argomento dialettico dell'onor. Vischi, il quale si può riassumere così: « O la disposizione è cattiva, e allora non la proponete affatto, nè

in via definitiva, nè in via transitoria; o è buona, e allora abbia subito valore». *Care a consequentiariis*, onor. Vischi. Questa sua obiezione si potrebbe riferire a tutte le disposizioni transitorie; e in nessuna legge, quindi, dovrebbero esservi disposizioni transitorie, mentre, invece, in tutte le leggi ci sono, come è stato notato dall'onor. Parpaglia.

Il legislatore, contrariamente al dilemma, ch'ella vorrebbe far valere, nello stabilire nuovi principii di diritto tien conto dello stato di fatto e cerca, per quanto è possibile, di rispettarlo. Nel caso nostro, lo stato di fatto (lasciamo stare i diritti acquisiti o meno) è tale che non conviene turbarlo sotto due aspetti: uno nell'interesse pubblico e l'altro nell'interesse privato, che concorrono e si conciliano.

Interesse pubblico. Il numero dei magistrati, che si trovano in queste condizioni d'incompatibilità, non so a quanto ascenda (non ho una statistica completa) ma certo non è così scarso in confronto al numero totale di 4100 magistrati, quanti ne abbiamo. Ma, pur volendo ammettere una percentuale molto scarsa, nondimeno si giungerà sempre alla centinaia. Ora è utile all'interesse della giustizia questo movimento sistematico, per così dire, di non pochi magistrati, sbalzati da una sede all'altra. Supponiamo ch'essi siano solo 200; ma per fare il movimento correlativo dovrei spostarne altrettanti: quindi, per lo meno 400 magistrati dovrebbero esser messi in moto. Di questo piccolo terremoto — mi si passi la parola —, cui dovrei assoggettare la magistratura, il servizio non si avvantaggerebbe di certo, senza poi dire che un numero così grande di simultanei trasferimenti incontrerebbe gravissime difficoltà. Un così vasto movimento di personale sarebbe possibile, nonostante gl'inevitabili inconvenienti, nei gradi inferiori della magistratura; ma a mano a mano che ascendiamo ai gradi più alti, le difficoltà divengono sempre maggiori. Dato, infatti, lo scarso numero di sedi, di cui si può disporre per gli alti magistrati, non è troppo facile allontanarne uno da una sede e, quindi, spostarne un altro e un altro ancora, e così via. Veda, dunque, onor. Vischi, come queste ragioni di pubblico interesse giustificano la transitorietà della disposizione.

Ragioni d'ordine privato. L'onor. Vischi mi ha voluto trovare un po' in contraddizione con

me stesso, e altrettanto mi è sembrato abbia voluto fare l'onore. De Marinis: onde io ho motivo di sorprendermi come mai egli, che è contrario all'art. 3 del progetto, non sia poi favorevole a questo art. 37...

DE MARINIS. Sono stato favorevole una volta, tanto che non ho presentato emendamenti.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono lieto di avere l'approvazione sua, almeno in questo. Ma l'onore. De Marinis ha, a tal proposito, osservato che con l'art. 3 di questo disegno di legge, col rendere incompatibili i magistrati nelle sedi, in cui esercitano la professione di avvocato dei loro intimi congiunti, si è voluto quasi metterli in colpa. Ma questo io ho anzi escluso; e dichiarai, infatti, che nel caso di parentela intima conviene alla giustizia che il magistrato non resti in una determinata sede, indipendentemente da qualsiasi sua colpa. Questo io dissi, perchè, se colpa c'è, come si poteva e doveva provvedere coi mezzi che la legge prima dava, così si può e si deve provvedere con i mezzi, che la legge dà ora.

Esclusa, adunque, l'ipotesi della colpa (e dobbiamo escluderla per conseguenza logica), io dico che, se non c'è un diritto quesito, nondimeno c'è una certa legittima aspettativa per quei magistrati, ai quali la legislazione attuale ha finora consentito di restare nella stessa sede, dove il figlio od il genero professano l'avvocatura. Le disposizioni vigenti, insomma, dicevano al magistrato: fintanto che non sei in colpa, non ti tocco.

Ora certo non è il caso di parlare di un vero e proprio diritto quesito; ma è conveniente, è equo distrarre questo magistrato dal suo luogo, quando il legislatore gli aveva consentito di potervi restare?

Questa disposizione io prego il Senato di approvarla, non fosse altro che come una transazione, la quale chiude una buona volta questa eterna questione della incompatibilità dei magistrati per parentela. L'onore. Vischi ha presentato un ordine del giorno.

Ora io qui non farò questione di fiducia, pur ringraziando il senatore Parpaglia delle sue parole, e cioè che di questi incitamenti il ministro non sente il bisogno, e ringraziando anche lo stesso senatore Vischi delle sue dichiarazioni pienamente conformi a quelle del senatore Parpaglia. Come corollario, do-

vrei pregarlo, e difatti lo prego, di non insistere nel suo ordine del giorno e di contentarsi, come, del resto, mi è sembrato che abbia accennato egli stesso nella replica, di una mia dichiarazione, con la quale accetto il pensiero, che ispira il suo ordine del giorno. E con questa dichiarazione io spero ch'egli voglia ritirare il suo ordine del giorno e che l'art. 37 sia approvato così come è stato proposto.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. guardasigilli, e ritiro il mio ordine del giorno, poichè è stato da lui accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. Vischi ritirato il suo ordine del giorno, pongo ai voti l'articolo 37 nel testo ministeriale:

Ehi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 38.

Entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego per decreto Reale, previo parere della Corte suprema disciplinare, quei magistrati dei quali consti che abbiano perduta nell'opinione pubblica la fiducia, stima o considerazione che la loro carica esige, quand'anche siano già sottoposti prima della presente legge a procedimento disciplinare e siano stati assolti od abbiano espiata la pena.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Ho domandato la parola su questo articolo per avere uno schiarimento e per fare una raccomandazione.

Lo schiarimento è questo. Nelle parole *fiducia, stima e considerazione* usate in questo articolo, si comprende anche la valutazione della capacità del magistrato?

Ecco la domanda, perchè, senza essere disistimato, senza essere nella posizione di non godere considerazione e fiducia, ancora si può mancare però di qualche altra condizione, senza della quale il magistrato non si trova bene al suo posto. Quest'ultimo articolo della legge è importantissimo, e ne do lode all'on. ministro guardasigilli, che si è finora dimostrato così

energico, perchè gli son così concesse facoltà più ampie per procedere senza riguardi alla epurazione desiderata: ed ha per me uno speciale valore, in quanto lenisce il dispiacere che ho provato, dovendo accettare in silenzio, per non farmi lapidare dagli interessati, quell'articolo primo che conserva una guarentigia molto pericolosa.

Dal mio punto di vista, se c'è una condizione temibile per l'equa amministrazione della giustizia, è precisamente quella che riflette la inamovibilità dei magistrati troppo largamente sancita.

Ottima cosa se limitata al grado e allo stipendio; ma per ciò che riguarda la sede fissa, che immobilizza il magistrato in una data residenza, è tutt'altro l'apprezzamento, perchè la lunga e immutabile permanenza rende inevitabili tali rapporti personali, tali legami di interessi, amicizie e parentele anche lontane, da far dubitare della completa imparzialità del giudice; e perchè è iniquo che, a seconda della fortuna delle assegnazioni, debbano le popolazioni dei diversi distretti giudiziari o godere esclusivamente gli ottimi magistrati, o subirne fatalmente di mediocri e peggio per lungo volgere d'anni, con evidente sperequazione fra gli amministrati che solo hanno sete di una giustizia eguale per tutti.

Chiedo quindi all'on. ministro sia una spiegazione in rapporto colla portata dell'articolo anche in rapporto colla capacità, sia un affidamento di savio rigore perchè venga il minor danno possibile dalla guarentigia accordata dalla legge ai magistrati, augurando che, dovendo subire la inamovibilità dei giudici che loro ebbe ad assegnare la sorte, le popolazioni affidate per fatale combinazione ai men che mediocri abbiano la forza e la pazienza di tollerarli in santa pace.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. Tassi, con la sua consueta agilità di mente, ha tratto occasione da quest'articolo per manifestare la sua opinione contraria alla inamovibilità dei magistrati; e ha soggiunto che questo medesimo articolo tempera l'articolo primo, in quanto avrebbe dichiarato l'inamovibilità di sede.

Ora, indipendentemente dall'art. 38, posso subito assicurare il senatore ed amico Tassi che l'art. 1° non proclama punto l'inamovibilità di sede. Questa sarebbe una questione gravissima, che non è ora il momento di discutere. Ma vera e propria inamovibilità di sede questo disegno di legge non stabilisce; perchè se inamovibilità significa aver conseguito e mantenere un determinato diritto, in tal caso la sede non potrebbe essere perduta se non col concorso di forme e giudizi giurisdizionali. Ora questo disegno di legge — ripeto — non consente affatto la inamovibilità di sede, poichè, com'è detto nell'articolo 4, il magistrato può essere trasferito semplicemente sul parere (nemmeno conforme) di una sezione del Consiglio superiore. Ora questa non è inamovibilità (e lo comprende certo l'on. Tassi) in quanto che non concorre l'elemento di un giudizio, che vincoli definitivamente il ministro.

E per assicurare ancora di più il senatore Tassi, dirò che, da questo punto di vista, il disegno di legge non modifica affatto la situazione attuale, perchè il ministro non poteva, come non può traslocare i magistrati inamovibili, se non sentita la Commissione consultiva prima, ed ora una sezione del Consiglio superiore. Quindi, nulla si muta nella sostanza. Non voglio, però, togliere importanza a quanto ora dispone questo disegno di legge; ed è dovere riconoscere ch'esso contiene una notevole affermazione formale, in quanto che la garanzia dell'intervento di un parere, benchè non sia nuova, tuttavia fino ad ora era data da una Commissione consultiva in virtù di un semplice decreto Reale; in seguito sarà, invece, data in virtù di un precetto legislativo. Dal punto di vista formale, quindi, vi è progresso, mentre dal punto di vista sostanziale non si apporta allo stato presente alcuna innovazione.

Spero, adunque, che l'onorevole Tassi sia soddisfatto.

Per quanto riguarda l'altra questione proposta dall'on. Tassi, e cioè, se l'art. 38 si riferisca ai magistrati, di cui si discute non la rispettabilità ma la capacità intellettuale, io gli risponderò che a questo fine ha provveduto la legge del 14 luglio 1907 col noto art. 41. Lo scopo del

quale è stato precisamente questo: di rimuovere dall'ordine giudiziario i magistrati incapaci ed inetti, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore ha lavorato alacramente e ammirabilmente; io ho avuto presenti le sue proposte, che si sono applicate e si vanno applicando. Mi auguro, quindi, che magistrati da eliminare per inettitudine non ve ne siano più.

PARPAGLIA. Si applica ancora?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sì, fino al 14 luglio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 38.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro guardasigilli, ne profitto per mettere in discussione un progetto di legge che riguarda il suo Ministero, che credo non darà luogo a discussione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908* » (N. 843).

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione del disegno di legge n. 843.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 320,889.70 e le diminuzioni di stanziamenti per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n. 5. Ministero - Spese d'ufficio . . . . . L.	8,000	»
» 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . . »	110,000	»
» 9. Indennità di supplenza . . . . . »	60,000	»
» 10. Indennità di missione . . . . . »	31,250	»
» 15. Spese di stampa . . . . . »	15,000	»
» 16. Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria) . . . . . »	36,000	»
» 24. Compensi per lavori e servizi straordinari . . . . . »	40,000	»

**SALDI DI SPESE RESIDUE.**

*Spese generali.*

Cap. n. 37-ter. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 7 degli esercizi 1894-95 e 1895-96. « Indennità di supplenza e di missione » . . . . . »	350	»
» 37-quater. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 8 dell'esercizio 1905-906 « Indennità di supplenza » »	1,180.80	
» 37-quinquies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 1 dell'esercizio 1906-907 « Ministero - Personale di ruolo » (Spese fisse) . . . . . »	270	»
» 37-sexies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 2 dell'esercizio 1906-907 « Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma » (Spese fisse) . . . . . »	2.08	
» 37-septies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 9 dell'esercizio 1906-907 « Indennità di supplenza » »	15,889.66	
» 37-octies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 10 dell'esercizio 1906-907 « Indennità di missione » . . . . . »	328.71	
<i>Spese per l'Amministrazione giudiziaria.</i>		
» 37-novies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 29 dell'esercizio 1905-906 « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli Uffici giudiziari » »	641.42	
» 37-decies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 30 dell'esercizio 1905-906 « Spese di giustizia » (Spesa obbligatoria) . . . . . »	101.40	
	<u>319,014.07</u>	
Da riportarsi . . . L.	319,014.07	

	A riporto . . . L.	319,014.07
Cap. n. 37-undecies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 27 dell'esercizio 1906-907 « Magistrature giudiziarie - Personale » (Spese fisse) . . . . . »		1,695.76
» 37-duodecies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 28 dell'esercizio 1906-907 « Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma » (Spese fisse) . . . . . »		155.55
» 37-terdecies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 31 dell'esercizio 1906-907 « Spese di giustizia » (Spesa obbligatoria) . . . . . »		24.32
	Totale . . . L.	<u>320,889.70</u>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . L.	15,000 »	
» 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	11,000 »	
» 7. Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) . . . . . »	2,000 »	
» 11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario . . . . . »	30,000 »	
» 21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . »	2,500 »	
» 27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) »	158,889.70	
» 29. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse) »	70,000 »	
» 30. Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali degli uffici giudiziari . . . . . »	30,000 »	
» 37. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . . »	1,500 »	
	Totale . . . L.	<u>320,889.70</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Paladino professore Giovanni, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Zumbini e Senise a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Paladino viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor prof. Giovanni Paladino del prestatore giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore avv. Carlo Ferrari, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Golgi e Rattazzi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Ferrari viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor avv. Carlo Ferrari del prestatore giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni;

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Bortolo Foratti, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Di Prampero e Lucchini Giovanni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Foratti viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor Bortolo Foratti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Penserini avvocato Francesco, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Finali e Vaccai di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Penserini viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor avv. Francesco Penserini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per i disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta, e per la convalidazione delle nomine dei nuovi senatori sulle quali è stato riferito in principio di seduta. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di un disegno di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Do-  
mando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche e trasporti di fondi per l'esercizio finanziario 1907-908 e saldo di spese residue dell'esercizio precedente.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per indisposizione del signor ministro degli affari esteri, è forza rinviare la discussione dei disegni di legge che lo riguardano, e passare alla discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 ». (N. 825).

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Taverna di dar lettura del disegno di legge.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 825).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Astengo, primo iscritto.

ASTENGO. Io vorrei domandare qualche chiarimento all'egregio ministro dei lavori pubblici, perchè nella discussione fattasi alla Camera dei deputati il 1° giugno, parlando del palazzo di Giustizia, a me non hanno fatto buona impressione le sue parole sull'opera della Commissione d'inchiesta che io, per desiderio del compianto Gianturco, ho presieduto. Io non voleva accettare quell'incarico, ma ho aderito alle insistenze dell'onor. Gianturco il quale mi disse: « Do a lei due bravi funzionari che l'aiuteranno ». E mi diede un bravo consigliere di Cassazione (il comm. Riccobono), ed un illustre ingegnere-capo provinciale (il comm. Crugnola), uno dei più rinomati ingegneri, membro anche del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie.

L'on. ministro alla Camera disse: « Quando si legge la relazione di una Commissione d'inchiesta si vuol trovare il colpevole. Se vi è qualcuno da crocifiggere od impiccare, allora siamo soddisfatti, ed allora la Commissione di inchiesta ha fatto il suo dovere ».

Confesso che queste parole hanno fatto a me ed ai membri della Commissione d'inchiesta una penosa impressione. Se la Commissione

giudica spassionatamente, obbiettivamente, senza idee preconcepite, al solo scopo di stabilire in tutta la pienezza la verità dei fatti e, se così giudicando, la Commissione accerta bensì le responsabilità delle persone ove sussistano, senza però nascondere nel tempo stesso i difetti di un sistema che può aver contribuito a rendere più grave lo stato delle cose e le relative conseguenze, allora secondo l'onorevole ministro la Commissione non appaga e non può dirsi che abbia corrisposto ai fini per cui è stata istituita.

Io non credo che in questo senso intendesse la ragione della Commissione d'inchiesta il defunto ministro che l'ha istituita, perchè se avesse avuto in animo di fare eseguire un'inchiesta, le cui conclusioni dessero esca agli scandali, non avrebbe certo chiamato a comparsa uomini che per ragioni stesse del loro ufficio, sono alieni da un giudizio che non sia il frutto di una seria ponderazione e che non sia ispirato ai criteri più rigorosi della giustizia e della obbiettività.

Ed affermo recisamente con sicura coscienza che l'opera della Commissione da me presieduta fu assidua, illuminata, scrupolosamente corretta. Nessuna indagine fu omessa allo scopo di accertare la verità nei suoi più intimi particolari; e le conclusioni della Commissione rispecchiano fedelmente lo stato dei fatti quale risultò soprattutto alla Commissione dopo un esame scrupoloso degli atti e dopo le dichiarazioni di molte persone che ha creduto di interrogare.

La Commissione non ha taciuto le responsabilità personali, anzi l'ha chiaramente e singolarmente accertate; ma se non ha potuto riversare su una o su alcune persone la responsabilità esclusiva di tutti gli inconvenienti che si verificarono, se non ha additato al Governo la persona da crocifiggere come avrebbe forse desiderato l'onorevole ministro...

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Oh, no!

ASTENGO. ... se non ha potuto nascondere che in molti casi le responsabilità individuali risultarono attenuate da cause perturbatrici di vario ordine ed essenzialmente dalle influenze politiche, è logico, è serio, è giusto, concludere, che l'inchiesta non sia riuscita soddisfacente? L'inchiesta si è eseguita sui fatti come si svol-

sero nella loro obbiettività, nè poteva la Commissione alterare la fisionomia di quei fatti, creare responsabilità che non sussistono, od aggravare artificialmente le responsabilità accertate.

Dalla relazione della Commissione di inchiesta gli onor. colleghi avranno potuto rilevare le molteplici e disgraziate vicende che accompagnarono l'appalto Borrelli, dalla sua origine fino all'ultima sentenza arbitrale; avranno potuto rilevare quale e quanto parte vi abbiano avuta i ministri che si succedettero nel Dicastero dei lavori pubblici, e come l'influenza che essi spiegarono, certo a fin di bene, abbiano finito qualche volta per turbare l'azione normale degli uffici, e per indebolire le singole responsabilità. Ora di tutto ciò la Commissione ha creduto di dover tener conto, nè avrebbe potuto prescindere, senza fare opera ingiusta e senza giungere a conclusioni non conformi alla realtà dei fatti.

L'onorevole ministro lamenta che non si trovi il responsabile di molti milioni in gran parte sciupati.

Su questo punto mi sembrano opportuni alcuni schiarimenti.

Quando nello scorso anno fu pronunciato il lodo arbitrale che condannò lo Stato a pagare tre milioni e mezzo di maggiori compensi all'impresa Borrelli, fu con un generale risentimento che in entrambi i rami del Parlamento si fece invito al ministro di accertare le responsabilità, perchè sembrò grave e deplorabile che per colpa di ministri o di funzionari si fosse fatto gettito del pubblico denaro sino al punto di dover aggiungere a tutti i milioni spesi altri tre milioni e mezzo che si sarebbero risparmiati qualora l'amministrazione avesse proceduto più regolarmente e più correttamente, qualora non si fossero commessi gli errori che condussero a quella nota condanna; ma in tutto ciò vi è una parte di vero e una parte di meno esatto.

Nella nostra relazione si è accennato all'insufficienza dei preventivi perchè effettivamente, stante la preoccupazione del Governo di contenere la spesa nei più ristretti limiti, si volle preventivare nei progetti originali un importo complessivo che era evidentemente inferiore all'indole e alla entità dell'opera. Di qui la conseguenza inevitabile che la spesa sia stata notevolmente superata; ed a prescindere dai

molti addizionali, la stessa condanna contenuta nel lodo arbitrale sta a rappresentare, almeno in gran parte, non un corrispettivo di cui si sarebbe potuto fare a meno con una più regolare gestione dell'appalto, ma un corrispettivo reso necessario dall'indole e dall'importanza stessa dei lavori eseguiti.

Che se oggi si nominasse un perito o una commissione di periti, coll'incarico di accertare quale spesa potesse essere incorsa, tutto valutato, per condurre a compimento tutti i lavori eseguiti dall'impresa Borelli, probabilmente i periti vi determinerebbero una somma complessiva, nella quale sarebbero compresi, almeno in gran parte, anche i tre milioni e mezzo della condanna.

Con ciò non intendo attenuare le responsabilità degli uomini, nè disconoscere che la gestione dell'appalto abbia proceduto incautamente e irregolarmente, ma voglio dire che si esagera, che si altera il vero quando si parla dello sperpero di tre milioni e mezzo, come se essi rappresentassero esclusivamente un di più, un corrispettivo dovuto non all'opera, ma alla negligenza, alla imprevidenza, alla colpa degli uomini.

Io mi rendo perfettamente ragione della impressione che in assemblee politiche ha potuto produrre la condanna riportata dallo Stato nella vertenza col Borelli. Ma altro è un'assemblea politica, altro è una Commissione d'inchiesta. Quest'ultima non può, nè deve giudicare per impressione o per impulso, ma deve tutto vagliare con animo calmo e sereno, senza passione, e senza preconcetti. E non voglio aggiungere altro.

Io voglio sperare che le parole pronunciate dall'egregio ministro dei lavori pubblici nella Camera abbiano sorpassato la sua intenzione. Certo la Commissione d'inchiesta, mentre ha creduto di far opera buona e corretta, ne fu dispiacente, ed è in nome della Commissione d'inchiesta che ho voluto portare qui, davanti al Senato, le nostre penose impressioni. (*Approvazioni*).

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Io ringrazio vivamente l'onor. Astengo di aver manifestato il dispiacere che in lui e negli al-

tri egregi membri della Commissione d'inchiesta sul Palazzo di Giustizia hanno prodotto le parole che ebbi l'onore di pronunciare nell'altro ramo del Parlamento. Ma ancor più lo avrei ringraziato se di questo suo rammatico mi avesse fatto parte prima d'ora, perchè io sarei stato prima in grado di farlo cessare.

Onor. senatore Astengo, dev'essere stato un giorno di cattivo umore quello, in cui ella lesse quanto io aveva detto alla Camera, perchè niuno che tranquillamente e serenamente legga quello che io ho detto, può ritenere che io abbia inteso di esprimere una qualsiasi censura, un qualsiasi biasimo all'indirizzo della Commissione d'inchiesta. Tutt'altro; io tributai ogni maggiore elogio all'opera della Commissione d'inchiesta, ma, con una lieve punta d'umorismo, io diceva alla Camera (la quale stava in grande aspettazione delle conclusioni della Commissione d'inchiesta e si attendeva di avere da pronunciare dei severi giudizi, forse anche di più delle deplorazioni) che di solito il pubblico si considera deluso quando da una inchiesta non rimangano accertate gravi responsabilità a carico di determinate persone.

Onor. senatore Astengo, dopo letta la relazione della Commissione d'inchiesta, sono rimasto persuaso che responsabilità precise, determinate, tali da poter chiamare a renderne conto l'uno o l'altro individuo non erano state accertate.

Tutto al più la Commissione aveva espresso il dubbio che qualche funzionario del Genio civile non avesse spiegato tutto lo zelo, non si fosse condotto con le cautele che sarebbero state desiderabili e, come era mio dovere e come annunziai alla Camera, sottoposi al giudizio del consesso competente in materia disciplinare quei funzionari; ma il giudizio fu che non esistevano responsabilità che meritassero una pena disciplinare.

Da tutto il complesso della questione io ero giunto ad una convinzione che mi parve doveroso di manifestare alla Camera, cioè che la responsabilità più che di singole persone era dell'ambiente, della condizione delle cose. Ed io dicevo: « Si, la Camera o per lo meno parecchi di quelli che hanno letto la relazione della Commissione d'inchiesta sono stati delusi nell'aspettativa di gravi responsabilità accertate a carico di determinate persone. Ma la de-

lusione non deriva da colpa della Commissione d'inchiesta, alla quale dissi che doveva essere resa la maggior lode». E soggiungevo: «Disgraziatamente la relazione della Commissione d'inchiesta sul palazzo di Giustizia non viene a così concrete conclusioni e cioè all'accertamento di gravi responsabilità individuali, perchè essa è stata costretta a denunciare uno stato di cose anzichè le colpe delle singole persone. Infatti in questa disgraziata impresa del palazzo di Giustizia si è verificato quello che si è verificato anche in altre imprese del Regno d'Italia, e cioè una completa incoscienza non imputabile ad uno piuttosto che ad un altro, ma comune pressochè a tutti quelli che vi hanno preso parte, uomini politici e non politici, amministratori e tecnici, assoluta incoscienza dei mezzi necessari per raggiungere il fine, di ciò stesso che si voleva fare e soprattutto del tempo, dei danari che occorreano ed una sottomissione completa ed eccessiva a nebulosi postulati artistici, che oggi, a fatti compiuti, non si sa nemmeno come spiegare».

Ed io francamente, onor. Astengo, questo giudizio che ho portato allora di generale incoscienza confermo oggi, ed in questo giudizio io trovo la riprova che la Commissione d'inchiesta adempì egregiamente bene al compito suo, perchè appunto, date quelle condizioni di ambiente (e nel progresso del discorso andai viemmeglio chiarendo il mio pensiero) date quelle condizioni, la Commissione d'inchiesta non poteva arrivare a determinare gravi individuali responsabilità.

Ecco, onorevole Astengo, l'unica interpretazione delle mie parole e non ho nessun riguardo a dichiararlo nel modo più esplicito, perchè non pronunciai parole che siano andate oltre il pensiero; il mio pensiero tale quale era in quel giorno tale quale è oggi, e quella stessa lode che resi allora alla Commissione d'inchiesta dinanzi alla Camera dei deputati, quella stessa lode oggi confermo davanti al Senato.

Detto questo, tengo a ripetere al Senato quello che dissi alla Camera, che, se da una parte, rispetto al passato, io avevo il dovere di presentare al Parlamento la relazione della Commissione d'inchiesta e di darvi soddisfazione nei riguardi dei funzionari da me dipendenti; rispetto al presente io aveva una ben maggiore responsabilità, e nella coscienza di

questa responsabilità ho creduto (qualunque potesse essere il parere della Commissione d'inchiesta, che del resto in proposito non l'era chiamata a dare giudizio), ho creduto di dispensare l'architetto del palazzo di Giustizia da ogni ulteriore ingerenza. Sono pienamente tranquillo circa il provvedimento preso e posso assicurare il Senato che al presente, tolto di mezzo il dualismo della direzione, il palazzo di Giustizia, finalmente, per la fortuna dei contribuenti italiani e per il decoro dell'Amministrazione nostra, si avvia verso il suo compimento. (*Approvazioni vivissime*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Credo opportuno far osservare al Senato, che dal contrasto sorto riguardo alla costruzione del palazzo di Giustizia e dalla relazione della Commissione emerse chiaramente quali furono le cause che cagionarono l'irregolare esecuzione di tale importantissima opera.

La causa principale è questa: che si sono appaltati i lavori sopra progetti incompleti. Non è la prima volta che ciò accade. La fretta è creata da ragioni politiche, e altresì dall'amor proprio che i ministri hanno di poter mettere la prima pietra di un edificio. Questa è la prima causa che preparò i disordini giustamente lamentati rispetto alla costruzione del palazzo di Giustizia. E sarà molto opportuno che il ministro ponga mente a questi fatti, e tenga presenti gl'inconvenienti di tale natura avvenuti anche nella esecuzione di altre importanti opere, affinchè d'ora innanzi non si appalti alcuna opera se non quando sia compilato e approvato un regolare progetto di esecuzione.

Bisogna notare che affrettando l'appalto dell'opera sopra un progetto incompleto, si producono sempre ritardi nei lavori, perchè questi si devono sospendere a causa appunto dell'incompleta preparazione del disegno.

Se si perderà un anno a preparare il progetto se ne guadagneranno due o tre nell'esecuzione dei lavori. Questo insegna la lunga e più matura esperienza. Ed io esorto il ministro a tener conto di tutte queste considerazioni. La prima pietra messa innanzi tempo, fu la causa principale di tutto quello che si è lamentato rispetto al palazzo di Giustizia.

Vi sono poi altre ragioni delle quali si ripeterono all'infinito gli esempi. Un'altra ra-

gione, per esempio, è questa, che si aprono i concorsi ammettendo la condizione che colui il quale ne uscirà vincitore, sarà il direttore dei lavori; e non si dimentichi che i progetti dei concorrenti sono disegni di massima composti di pochi insufficientissimi documenti.

Cosa avviene allora? Da una parte sta l'autore del progetto che non ha nessuno interesse nella questione della spesa nè del tempo da impiegarsi, e che perciò si trova in contrasto coll'Ufficio del Genio civile, il quale è guidato dai criteri dettati dall'Amministrazione dei lavori pubblici. Da tale contrasto fra i due contendenti, derivarono i disordini che sono stati con molta chiarezza lamentati nella relazione della Commissione, la quale ha rilevato che essi ebbero origine, sia dall'aver indetto l'appalto sopra un informe progetto, sia nell'aver creato un vero dualismo tra l'architetto e il direttore della costruzione.

Qualche cosa di simile è avvenuto anche nell'esecuzione del monumento al Re Vittorio Emanuele, nello svolgimento della quale abbiamo veduto il direttore conte Sacconi — giustamente rimpianto di poi perchè uomo di grandissimo valore — morire dopo avere per 20 anni diretti i lavori senza lasciare il progetto compiuto.

Se il Governo terrà presenti questi fatti e tanti altri consimili, sarà molto più guardingo in avvenire e non appalterà i lavori se non quando avrà dinanzi a sé un disegno definitivo debitamente approvato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro delle sue parole cortesi e dell'elogio che ha fatto alla Commissione d'inchiesta.

Certo delle responsabilità ci sono. Se si legge bene nella relazione della Commissione d'inchiesta, queste responsabilità si trovano, ma bisogna risalire fino al Ministero, non a lei, onorevole ministro.

È detto infatti chiaramente nella relazione che vi sono delle responsabilità, vere e proprie, e lo ha detto anche così bene il collega Cadolini.

I progetti non sono mai completi e poi si dà la direzione dei lavori all'autore del progetto, il quale ha tutto l'interesse, per l'assegno mensile abbastanza forte, che i lavori siano por-

tati più a lungo che sia possibile. Succede quindi quello che è successo pel monumento a Vittorio Emanuele, pel Policlinico, ecc. È una vigna che si crea per gli autori dei progetti! Quindi è un grave errore per il Governo di mettere l'autore del progetto alla direzione dei lavori.

Detto ciò, non ho che da ringraziare l'onorevole ministro.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere al computo dei voti.

(I senatori segretari procedono alle spoglie delle urne).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul bilancio dei lavori pubblici.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Come relatore del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ho anche dovuto parlare su questo increscioso argomento del palazzo di Giustizia, ed ho parlato anche alquanto aspramente.

Ricordo al Senato che il progetto presentato ai due rami del Parlamento portava una spesa ascendente ad 8 milioni. Ebbene la spesa che finora si è incontrata ascende a 39 milioni e mezzo e cioè ci manca mezzo milione per arrivare ai 40 milioni, di modo che si è quintuplicata addirittura la spesa.

Io sono d'accordo con l'onor. Cadolini che non bisogna metter mano ad opere senza dei progetti sicuri, e questa a me pare sia stata una delle ragioni per cui non solo quest'opera, ma anche altre, hanno portato dei risultamenti disastrosi.

Io credo che ci sia ancora qualche cosa da dire. Ritengo che il Ministero dei lavori pubblici non permetta di affrontare le opere così come sarebbe conveniente, e che questa sia una ragione che debba esser tenuta nel dovuto conto. Invece di mettere mano a duecento opere insieme sarebbe meglio far queste successivamente una dopo l'altra; ad ogni modo la Commissione di finanze non può essere che perfettamente d'accordo con l'onor. ministro per quanto egli ha detto.

È un fatto spiacevolissimo quello che è accaduto, ma il nuovo ministro non vi ha nessuna responsabilità; nè colpa; e la stessa Commissione d'inchiesta non ha trovato su chi far ricadere le conseguenze di un fatto così dispiacevole.

Giacchè ho preso la parola su questo argomento, mi permetto di rivolgere al ministro qualche lievissima interrogazione.

La prima riguarda ciò che di nuovo si è fatto in questo bilancio in merito ai residui e riguardo anche ad alcuni capitoli. Certamente a me pare che il Ministero dei lavori pubblici abbia bisogno di nuovi fondi, ed il signor ministro ha fatto bene ad attingerli ai residui per far rivivere quella massa di 140 milioni, presso a poco, che esisteva. Quanto ai capitoli è evidentemente detto che l'inversione non potrà durare oltre un anno. Dimodochè non c'è nessun pericolo in quello che avviene. Ma nella Commissione di finanze vi è stata una viva discussione circa i residui, perchè pare che, meno quelli relativi alle bonificazioni gli altri non debbano essere sostituiti, o almeno non si trova modo di sostituirli.

La Commissione di finanze propone al Senato di accettare le proposte dell'onor. ministro; ma gli sarebbe grato se volesse dare qualche maggiore spiegazione su questa faccenda.

Io ho detto che il Ministero dei lavori pubblici non può interamente rispondere ai suoi fini per mancanza di fondi. Il Genio civile, ad esempio, ha bisogno di nuovi fondi. È vero che di questo non occorre occuparci ora; perchè l'onor. ministro ha ottenuto dall'altro ramo del Parlamento una legge al riguardo; ne parleremo quando riferiremo su quella legge; ma è certo che occorre una spesa maggiore pel Genio civile; altrimenti i progetti non si potranno eseguire.

Vi sono altri bisogni urgenti, ad esempio: l'Università di Napoli, che ha messo fine ai mezzi che si erano posti a sua disposizione, e l'onorevole ministro ha detto essere necessità di provvedere.

Le spese di liti, su cui io l'anno scorso richiamai l'attenzione dell'onor. ministro, danno delle differenze notevoli. L'anno scorso fu quasi raddoppiata la cifra, che era segnata in bilancio; e già quest'anno l'altro ramo del Parlamento ha adottato una legge per aumentare questo fondo.

Io dunque sono sempre dell'opinione che questo fondo debba essere accresciuto.

Passo sopra ad altre cose, limitandomi ad una raccomandazione all'onor. ministro riguardante le strade comunali che il Governo, con opportuno pensiero, ha voluto richiamare a sè. Per queste è stata stabilita una cifra di un milione. Ora dai primi progetti risulta che la spesa ascenderà a cinquanta milioni, onde dovremo attendere altri cinquant'anni per questo bisogno. Io fo pieno assegnamento sulla solerzia del ministro, perchè voglia triplicare, quadruplicare questa piccola somma, nel fine di poter raggiungere lo scopo per cui è stata creata; e quanto alla manutenzione, io vorrei pregare l'onor. ministro di attendere un po' meglio, per mezzo dei prefetti del Regno, alla manutenzione delle strade; perchè l'impianto di esse è costato immensamente, e già molte strade sono addirittura impraticabili.

Ora i comuni parlano di mancanza di mezzi; ma queste sono spese obbligatorie ed occorrerebbe che i prefetti, badassero a che queste strade non si perdessero. E potrei accennare all'onor. ministro una quantità di strade comunali su cui già non si può andare.

Io comprendo che il momento non è favorevole ad una lunga discussione; quindi mi fermo raccomandando all'onor. ministro di provvedere alle cose di cui ho tenuto parola.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Assicuro anzitutto l'onor. Cadolini che io condido pienamente la sua opinione che non si debba procedere mai all'appalto d'un'opera, se prima il progetto non sia regolarmente compilato e debitamente approvato; e quanto alla raccomandazione fatta dal relatore che non si metta mano contemporaneamente a più opere, io, teoricamente, nulla ho da obiettare; ma l'onorevole relatore mi concederà che praticamente la cosa riesce abbastanza difficile in un paese come l'Italia e come in qualsiasi paese retto a sistema parlamentare, dove sarebbe difficile di far tacere le aspirazioni giustificate di alcune regioni finchè non siano compiute del tutto le opere di altre regioni.

L'onorevole relatore ha accennato che la scarsità del personale del Genio civile sia

causa di gravi inconvenienti. Egli si è riservato di trattare dell'argomento in altra sede; ma è bene assodare già fin d'ora che quella scarsezza non dipende da deficienza di stanziamento di fondi, come mi pare che egli accennasse, ma dall'estrema difficoltà di reclutare personale. Già ho avuto l'onore di esporre al Senato come le condizioni del corpo del Genio civile siano sconcertanti, perchè una parte del personale, oramai, per il corso dell'età è, non dico certo intellettualmente, ma fisicamente inadatta a lavori molto faticosi.

Dall'altra parte, abbiamo dei giovani che sono fisicamente vigorosi, ma a cui manca l'esperienza, che non si può conseguire se non con un lungo esercizio, e ci manca lo strato intermedio ossia di funzionari intellettualmente e fisicamente vigorosi, ma nello stesso tempo diventati esperti.

Ora a questa deficienza non si può rimediare nè in un anno, nè in due. Già da molto tempo il reclutamento del Genio civile non dà soddisfacenti risultati per causa della concorrenza fatta dalle libere professioni. Ora lo Stato, se al Senato piacerà approvare il disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, aumenterà la retribuzione degli ufficiali del Genio civile per poter attirare giovani, che oggi non si presentano ai concorsi; ma l'aumento degli stipendi che lo Stato può dare non è tale da vincere la concorrenza dell'industria privata; e ciò è evidente, perchè l'industria privata paga molto, quando le condizioni del mercato impongono di pagare molto, ma può diminuire le remunerazioni appena quelle condizioni glielo permettono. Invece lo Stato, una volta che abbia elevato gli stipendi, non li può più abbassare e per conseguenza bisogna tenere l'aumento degli stipendi entro certi limiti. D'altro canto, se si proponesse per il Genio civile un aumento molto rilevante di stipendi, si dovrebbe proporlo anche per altri personali tecnici al servizio dello Stato e la spesa complessiva sarebbe intollerabile pel bilancio.

Le prospettive sono queste, che il reclutamento da parte dell'industria privata non continuerà con la stessa intensità, con cui si è verificato finora, perchè negli ultimi anni si sono creati tanti nuovi stabilimenti industriali che, se si continuasse a crearne nella stessa misura, andremo incontro ad una crisi indu-

striale gravissima. D'altra parte, gli stabilimenti industriali hanno reclutato un personale giovane e vigoroso, e quindi nei loro ruoli non si produrranno prossimamente dei vuoti considerevoli.

È dunque sperabile che le condizioni del reclutamento diventino più facili in avvenire di quello che furono in passato, nei riguardi del Genio civile, e vi concorrerà il fatto che, siccome oggi la professione di ingegnere è ben retribuita, siccome prima ancora di lasciare l'Università gli ingegneri trovano collocamento vantaggioso, un maggior numero di giovani si avvierà alla carriera d'ingegnere.

Quanto all'Università di Napoli, ho già dichiarato che i fondi autorizzati da leggi antecedenti sono quasi esauriti: spetterà al mio collega dell'istruzione pubblica, di accordo col collega del Tesoro, chiedere i fondi occorrenti in futuro.

Finalmente, per quanto riguarda le strade di accesso nei comuni isolati, è perfettamente vero che da un semplice conto sommario è risultata necessaria una spesa così rilevante come quella che ha indicata l'onor. Mezzanotte e ciò rende sconcertante la condizione delle cose, perchè con uno stanziamento di un milione all'anno, prima di arrivare a compire tutte quelle strade, certo molti ministri dei lavori pubblici si succederanno a questo banco. Provvedimenti? L'onor. Mezzanotte dice: l'onorevole ministro domandi, tre, quattro, cinque volte e più la somma stanziata in bilancio! Onor. Mezzanotte, potrei esser d'accordo con lei nel chiedere, ma il collega del Tesoro si troverebbe nell'assoluta impossibilità di dare. Eppoi c'è un altro guaio, ed è che andremo incontro a quella contemporanea esecuzione di un gran numero di opere, di cui il relatore deplorava gli inconvenienti.

Del resto, se si dovesse por mano a costruire strade in duecento o trecento comuni del Regno (quanti sono quelli che si trovano in condizioni di isolamento), il personale del Genio civile diventerebbe tanto più insufficiente. Se in avvenire le condizioni della finanza miglioreranno, si potrà pensare a qualche più larga assegnazione di fondi.

Ma rispetto alla disposizione di legge, di cui discorro, bisogna pure aver presente che quando il Parlamento l'ha votata, l'ha votata senza

sapere quale ne fosse la pratica portata. Tanto è vero che si credette di recare un beneficio specialmente alle provincie del Mezzogiorno, ed invece, quando si fecero indagini per accertare quali erano i comuni beneficiati dal nuovo provvedimento, si riscontrò che erano in massima parte comuni dell'Italia settentrionale. Disgraziatamente, quando disposizioni legislative vengono approvate senza sufficiente preparazione, le conseguenze non possono essere che queste. Ma frattanto io non posso per ora assumere impegno di provvedere, se non entro i limiti dello stanziamento di bilancio, limiti che per quest'anno saranno resi un po' maggiori dal fatto che sono disponibili anche i fondi dell'anno decorso.

E passo a dare una spiegazione che il senatore Mezzanotte mi ha chiesta, rispetto al grande potere discrezionale che pel ministro deriva dalla nuova configurazione del bilancio del prossimo esercizio.

Il mio collega del tesoro, rendendosi conto della grandissima difficoltà, pel bilancio dei lavori pubblici, di far fronte alla spesa di tante opere diverse con la somma determinata dalla legge del consolidamento, suggerì di conglobare molti capitoli di spese per opere affini in un solo capitolo, e per tal modo sono creati alcuni grossi capitoli. Il che ha questo vantaggio che (siccome naturalmente non tutte le opere possono certo eseguirsi nella misura in cui sono state prevedute, ma per l'una o per l'altra si verifica una sosta) con le somme che non si spendono (e spesso non si possono praticamente spendere) per un'opera, si potrà far fronte alle maggiori esigenze di un'altra opera che non si prevedeva.

Quindi il provvedimento si dimostra essere perfettamente razionale e conforme alle norme di una buona finanza, perchè non è certo cosa soddisfacente l'andare accumulando centinaia di milioni di residui. Certamente con ciò il ministro viene ad acquistare un maggior potere di quello che aveva; era quindi naturale che se ne preoccupasse la Giunta del bilancio, ma io le proposi un temperamento, ossia di sottoporre a controllo immediato del Parlamento l'uso di quel potere, senza aspettare, cioè, che gli sia presentato il consuntivo. All'uopo intende l'obbligo imposto dal ministro di presentare ogni trimestre la tabella degli

storni, da articolo ad articolo, e per tal modo il Parlamento avrà modo di accertare se per avventura il ministro, per favorire una regione abbia stornato somme da un articolo riguardante un'altra regione per devolverle ingiustificatamente a soddisfare i bisogni della prima. Ora piacque alla Giunta del bilancio ed alla Camera accogliere siffatto temperamento, che è tradotto nell'art. 4 della legge e che ringrazio l'Ufficio di finanza di aver pure accolto.

L'on. Mezzanotte mi chiedeva anche: ma questa facoltà si estende pure ai residui? Sì, perchè così suona l'articolo della legge. Ed egli mi chiedeva inoltre (poichè già immaginava quale sarebbe stata la risposta): i residui stornati saranno reintegrati? Rispondo che, quando siano stornate somme da un articolo ad un altro, evidentemente il ministro non avrebbe poi facoltà di operarne il reintegro. Ed allora può sorgere nell'animo dell'on. Mezzanotte la preoccupazione che l'opera, dal cui residuo sia stato fatto lo storno, non abbia più i mezzi per esser condotta a termine. Ma, onor. Mezzanotte, o la somma stornata da un residuo era disponibile perchè l'opera per cui era stanziata non ne aveva più bisogno, ed in tal caso lo storno ha il solo effetto d'impedire che la somma vada in economia e serva invece per un'opera bisognosa di fondi; ovvero il residuo si riferiva ad un'opera per la quale i denari non occorrono subito, ma occorreranno 3, 4, 5 anni dopo, ed in tal caso Governo e Parlamento provvederanno al momento opportuno alla provvista dei fondi occorrenti con disposizione di legge.

Con queste spiegazioni crederei di aver soddisfatto al desiderio dell'onor. Mezzanotte, e lo ringrazio per la diligenza e la premura con cui ha studiato il bilancio che è sottoposto all'approvazione del Senato.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Una sola parola. Siamo perfettamente d'accordo quanto ai residui; però resta bene assodato che, se non si rimettessero i fondi, le opere non si potrebbero fare. Questo è un chiarimento, che è utile alla Commissione di finanze, ed io per parte mia do pieno assentimento, come lo ha dato anche la Commissione di finanze, a questo riguardo.

Debbo tornare per un momento solo, sopra

l'unica questione in cui ho visto che il ministro non è stato troppo d'accordo con me: sulla questione del milione per le strade obbligatorie. Ora onor. ministro, le leggi si fanno per eseguirle, e quindi se occorre un periodo di 60 o 80 anni per avere queste strade, che si dice costeranno 50 milioni, ma che ne costeranno probabilmente 60 od 80 forse era inutile di far la legge.

Prego vivamente l'onor. ministro, senza che mi risponda oltre, di provvedere a che qualche cosa si faccia a questo riguardo. Comprendo le condizioni del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e comprendo perchè l'onorevole ministro abbia voluto non impegnarsi; ma a questo proposito io lo pregherei di rimaneggiare un po' i fondi in modo da poter cavare qualche altra cosa. Questa è la preghiera che gli fo, perchè altrimenti la legge non mi pare che avrebbe quella influenza che dovrebbe avere.

A questo riguardo io lo pregherei ancora (glielo avevo già detto la prima volta) di guardare un po' alla manutenzione delle strade, perchè molte strade vanno in deperimento per mancanza assoluta di manutenzione, e qualcuno pure ci deve badare; e credo che i prefetti avrebbero il dovere di guardare se queste strade sono o non sono mantenute; altrimenti si perde assolutamente tutto, e di questo do calda preghiera all'onor. ministro.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro senatore chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**RAVA, ministro della pubblica istruzione.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAVA, ministro della pubblica istruzione.** Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Spesa straordinaria di lire 80,000 per i lavori della fotografia della volta celeste, affidati al Regio Osservatorio di Catania.

Prego sia rinviato per l'esame alla Commissione di finanze.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze per il suo esame.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Guarentigie e disciplina della magistratura:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Annunzio poi che dal computo dei voti risulta che il Senato ha approvato le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli sulle nomine dei nuovi senatori Tornielli marchese Rinaldo e Turrisi barone Mauro.

Dichiaro pertanto convalidate le loro nomine e li ammetto a prestare giuramento.

#### Giuramento del senatore Tornielli Rinaldo.

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Tornielli marchese Rinaldo, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Ricotti e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tornielli di Borgolavezzaro marchese Rinaldo viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor marchese Tornielli di Borgolavezzaro marchese Rinaldo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla discussione dei capitoli del bilancio dei lavori pubblici.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generall.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,395,000	»
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	130,000	»
3	Amministrazione centrale - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse . . . . .	65,000	»
4	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Compensi. . . . .	25,000	»
5	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi . . . . .	25,000	»
6	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	105,000	»
7	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio . . . . .	30,000	»
8	Amministrazione centrale - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	20,000	»
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali. . . . .	22,000	»
10	Circoli ferroviari d'ispezione - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali . . . . .	5,000	»
11	Fitto di locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari d'ispezione (Spese fisse) . . . . .	25,000	»
12	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	20,000	»
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	4,144,000	»
14	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	50,000	»
15	Genio civile - Spese per indennità di visite. . . . .	600,000	»
16	Genio civile - Spese di traslocazione . . . . .	65,000	»
17	Genio civile - Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874, e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente alla Corte dei conti . . . . .	40,000	»
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	6,766,000	»

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i>	6,766,000 »
18	Genio civile - Compensi e sussidi . . . . .	50,000 »
19	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	157,500 »
20	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874) . . . . .	55,000 »
21	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	82,200 »
22	Genio civile - Spese diverse. . . . .	25,000 »
(a)		
24	Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri . . . . .	15,000 »
25	Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie . . . . .	80,000 »
26	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche . . . . .	12,000 »
27	Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative . . . . .	50,000 »
28	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . . . .	500 »
29	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
30	Spese casuali . . . . .	35,500 »
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 7,428,700 » <hr/>
	<b>Debito vitalizio.</b>	
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	2,000,000 »
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	43,000 »
		<hr/> 2,043,000 » <hr/>

(a) Il capitolo n. 23 fu soppresso colla nota di variazioni n. 885-64s.

Strade.		
34	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle R. Trazzere . . . . .	5,080,000 »
35	Trasferite e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle R. Trazzere . . . . .	25,000 »
36	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse) . . . . .	1,632,100 »
37	Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali . . . . .	25,000 »
38	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F <sup>a</sup> . . . . .	190,400 »
39	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri . . . . .	10,000 »
40	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F <sup>a</sup> . . . . .	25,000 »
41	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000 »
42	Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine) . . . . .	10,000 »
		6,998,500 »
Acque.		
Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria.		
43	Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria - Manutenzione e riparazione . . . . .	445,000 »
44	Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . . . .	15,000 »
45	Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) . . . . .	1,000 »
46	Opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria - Manutenzione e riparazione . . . . .	3,180,500 »
47	Opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . . . .	73,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		3,714,500 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,714,500 »
48	Opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) . . . . .	26,500 »
49	Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse) . . . . .	1,161,000 »
50	Servizio idrografico fluviale . . . . .	8,000 »
51	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente . . . . .	345,000 »
52	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e per servizi normali indicati. - Sussidi . . . . .	150,000 »
53	Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> -categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	2,900 »
		5,407,900 »
<b>Bonifiche.</b>		
54	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi al personale ordinario (Spese fisse) . . . . .	131,200 »
55	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio ai custodi forniti di cavallo (Spese fisse). . . . .	17,100 »
56	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	1,550 »
57	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, compensi, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili) . . . . .	8,000 »
58	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse) . . . . .	24,320 »
59	Agro romano - Indennità diverse, compensi e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica . . . . .	20,000 »
60	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	5,200 »
		210,370 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

<b>Porti, spiagge, fari e fanali.</b>		
61	Manutenzione e riparazione dei porti . . . . .	1,441,500 »
62	Escavazione dei porti . . . . .	1,850,000 »
63	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti . . . . .	14,000 »
64	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . .	6,000 »
65	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) . . . . .	1,500 »
66	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali . . . . .	890,000 »
67	Indennità, compensi, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi.	75,000 »
68	Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	1,050 »
69	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse) . . . . .	370,000 »
70	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	1,350 »
71	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine) . . . . .	15,000
72	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . . . . .	1,110,000 »
		5,775,400 »
<b>Spese per il servizio delle opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova.</b>		
<i>Spese generali.</i>		
72	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
II		
72	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque . . . . .	20,000 »
III		
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		30,000 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	30,000 »
72 IV	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse) . . . . .	8,500 »
72 V	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	7,800 »
72 VI	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali . . . . .	5,000 »
72 VII	Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque . . . . .	15,000 »
		66,300 »
	<i>Acque.</i>	
72 VIII	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione . . . . .	405,000 »
72 IX	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . . . .	13,000 »
72 X	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione . . . . .	1,420,000 »
72 XI	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . . . .	35,000 »
72 XII	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	30,000 »
72 XIII	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	240,000 »
72 XIV	Spese per competenze al personale idraulico delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e per servizi normali indicati - Sussidi . . . . .	100,000 »
		2,243,000 »
	<i>Porti, spiagge, fari e fanali.</i>	
72 XV	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete . . . . .	350,000 »
72 XVI	Escavazione dei porti nelle provincie Venete . . . . .	650,000 »
72 XVII	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete . . . . .	66,000 »
		1,066,000 »

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

**Strade ferrate.**

73	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª	7,500 »
74	Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione italo-svizzera per il Sempione (leggi 15 dicembre 1892, n. 780 e 21 giugno 1904, n. 150 (Spesa obbligatoria) . . . . .	15,000 »
75	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles . . . . .	1,000 »
76	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (Spesa d'ordine). . . . .	20,000 »
		<hr/> 43,500 » <hr/>

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali.**

77	Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato . . . . .	130,000 »
78	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	250,000 »
79	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	21,000 »
80	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 68	60,000 »
81	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse) . . . . .	58,000 »
82	Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	700 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 519,700 » <hr/>

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riparto</i> . . . . .	519,700 »
83	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale. . . . .	18,000 »
84	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse) . . . . .	120,000 »
85	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	15,100 »
86	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . .	70,000 »
		742,800 »
	<b>Opere in Roma (Spese ripartite).</b>	
87	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 58; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. b, c, d); 6 giugno 1907, n. 300 e 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. b e c) (Spesa ripartita) . . . . .	7,344,800 »
88	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . . . .	39,700 »
89	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse) . . . . .	109,500 »
90	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . . . .	20,200 »
91	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (Spese fisse) . . . . .	63,800 »
92	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma. . . . .	22,000 »
		7,600,000 »
	<b>Opere varie.</b>	
93	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502) . . . . .	<i>per memoria</i>
94	Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Leggi 30 luglio 1896, n. 339 e art. 1, lettera e, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . .	280,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	280,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	280,000 »
95	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) . . . . .	12,500 »
96	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 68, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti . . . . .	3,500 »
97	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) . . . . .	3,500 »
98	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti . . . . .	500 »
99	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Acerenza, Roscigno, Aliano, Colliano, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Sante Marie e Borgocollefegato nonchè quelli consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dal 2° semestre 1903 fino al 1905 (Leggi 7 luglio 1901, n. 325, articoli 2 e 3; 7 luglio 1902, n. 301, art. 3; 3 luglio 1904, n. 313; 8 luglio 1904, n. 380 e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 14 e 15) (Spesa ripartita) . . . . .	76,190 »
		<hr/> 376,190 » <hr/>
	<b>Strade.</b>	
	<i>Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>	
	Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.	
100	Allargamento della traversa di Belforte lungo la strada nazionale 46 (Macerata) . . . . .	3,000 »
101	Sistemazione del tratto fra gli acquedotti 114 e 118 della strada nazionale 46 (Macerata) . . . . .	11,000 »
102	Costruzione d'un ponte e rami d'accesso sul torrente Salice lungo la strada nazionale 57 (Potenza) . . . . .	30,000 »
103	Sistemazione del Fosso di Santa Lucia in comune di Montalbano lungo la strada ed a difesa della strada n. 58 (Potenza) . . . . .	10,000 »
104	Allargamento del ponte sull'Arrogna presso Pieve di Teco lungo la strada nazionale n. 33 (Porto Maurizio) . . . . .	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 66,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	66,000 »
105	Allargamento della traversa di Vello Santini nella strada nazionale n. 1 (Udine) . . . . .	15,000 »
106	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000. . . . .	30,000 »
107	Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi . . . . .	20,000 »
		131,000 »
	<i>Spese dipendenti da leggi speciali.</i>	
108	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. c); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f); 14 maggio 1906, n. 198; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. d) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a) (Spesa ripartita) . . . . .	1,754,000 »
109	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . .	26,000 »
110	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) . . . . .	19,000 »
111	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. . . . .	6,000 »
112	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
113	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . .	5,000 »
		1,820,000 »
	<i>Riparazioni straordinarie.</i>	
114	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (Leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674 e art. 1 lettera d della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (Spesa ripartita) . . . . .	750,000 »

<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>	
115	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e) e 5 aprile 1908 n. 126 (art. 1, lett. b) (Spesa ripartita) . . . . .
	2,355,000 »
116	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell' Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente . . . . .
	1,200,000 .
117	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .
	30,000 »
118	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . . . .
	104,000 »
119	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .
	17,000 »
120	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . . . .
	8,000 »
121	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .
	<i>per memoria</i>
	3,714,000 »
<i>Strade comunali e vicinali.</i>	
122	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) . . . . .
	1,000,000 »
123	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all' approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in pro-
	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,000,000 »
	vincia di Basilicata (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312 e articolo 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140) . . . . .	1,171,000 »
124	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse) . . . . .	33,500 »
125	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza . . . . .	5,500 »
126	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F) . . . . .	300,000 »
		2,510,000 »
	<b>Acque.</b>	
127	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. h); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. a); e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. a) (Spesa ripartita) . . . . .	7,253,500 »
128	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e art. 1, lett. a, della legge 29 dicembre 1907, n. 810 . . . . .	250,000 »
129	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (art. 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) . . . . .	10,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.</i>	
130	Spese per acquisto e costruzione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici . . . . .	19,000 »
131	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di costruzione dei fabbricati ad uso dei magazzini idraulici . . . . .	400 »
		7,533,500 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-008 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908*Opere idrauliche di 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria.*

132	Opere idrauliche di 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F . . . . .	1,094,000 >
133	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> categoria . . . . .	6,000 >
		1,100,000 >

*Spese comuni ad acque e strade.*

134	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane; leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1 <sup>o</sup> aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 30 giugno 1904, n. 293; 3 luglio 1904, n. 313 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g)	1,500,000 >
134 II	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali, distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1, lett. i della legge 29 dicembre 1907, n. 810 (Spesa ripartita) . . . . .	500,000 >
		2,000,000 >

*Bonifiche.*

135	Opere di bonificazione di 1 <sup>a</sup> categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. c) (Spesa ripartita) . . . . .	3,660,000 >
135 bis	Annualità da pagarsi per opere di bonificazioni già concesse ai concorsi, in dipendenza della tabella II del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (Spesa ripartita) . . . . .	1,189,564 67
135 ter	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333): studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236 (Spesa ripartita) . . . . .	1,053,835 33
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		5,903,400 >

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,905,400 »
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
136	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche . . . . .	308,000 »
137	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse) . . . . .	170,000 »
138	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche . . . . .	38,000 »
139	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse) . . . . .	76,000 »
140	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche . . . . .	19,250 »
	Legge 13 dicembre 1903, n. 471, art. 1, lett. <i>h</i> della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lett. <i>d</i> della legge 5 aprile 1908, n. 126.	
141	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 19 e 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	425,000 »
		6,941,650 »
	<b>Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.</b>	
	Legge 14 luglio 1907, n. 502.	
142	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 28 luglio 1902, n. 342 e 2 agosto 1907, n. 382, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 502 (Spesa ripartita) . . . . .	1,442,000 »
143	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna . . . . .	43,000 »
144	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
145	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna . . . . .	5,000 »
		1,500,000 »

## Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.

Legge 26 giugno 1902, n. 245.

146	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboscimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita) . . . . .	3,077,500 »
147	Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del Genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboscimento del bacino idrologico del Sele . . . . .	8,000 »
148	Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 573 (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
149	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 573 . . . . .	2,000 »
150	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di rimboscimento del bacino idrologico del Sele (Spese fisse) . . . . .	1,440 »
151	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di rimboscimento del bacino idrologico del Sele . . . . .	1,060 »
		<hr/>
		3,100,000 »

## Opere nella provincia di Basilicata.

## STRADE.

*Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.*

152	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f) (Spesa ripartita) . . . . .	3,000 »
-----	--	---------

*Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.*

153	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293 e 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4) (Spesa ripartita) . . . . .	827,100 »
		<hr/>
Da riportarsi . . . . .		827,100 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	827,100 »
154	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	5,000 »
155	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. (Spese fisse) . . . . .	12,000 »
156	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	2,000 »
57	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . . . .	<i>per memoria</i>
158	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 846,100 » <hr/>
	<b>BONIFICHE.</b>	
159	Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalla legge 7 luglio 1902, n. 333 (Spesa ripartita) . . . . .	175,000 »
160	Indennità fisse mensili, trasferte e competenza diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata . . . . .	15,000 »
161	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse) . . . . .	9,000 »
162	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata . . . . .	1,000 »
163	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse) . . . . .	<i>per memoria</i>
164	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 200,000 » <hr/>

Legge 31 marzo 1904, n. 140.		
165	Opere nella provincia di Basilicata in dipendenza della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa ripartita) . . . . .	2,031,000 »
166	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata, contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 . . . . .	85,000 »
167	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spese fisse) . . . . .	50,000 »
168	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di Basilicata, contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 . . . . .	25,000 »
169	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata, contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spese fisse) . . . . .	3,000 »
170	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata, contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 . . . . .	1,000 »
		2,195,000 »
<b>Opere nelle Province Calabresi.</b>		
STRADE.		
<i>Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>		
171	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f) (Spesa ripartita). . . . .	193,000 »
172	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie Calabresi	10,000 »
173	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie Calabresi (Spese fisse) . . . . .	6,000 »
174	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie Calabresi . . . . .	3,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		212,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	212,000 »
175	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie Calabresi (Spese fisse) . . . . .	2,200 »
176	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie Calabresi. . . . .	800 »
		215,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>	
177	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255 e 19 luglio 1907, n. 549 (Spesa ripartita) . . . . .	1,178,000 »
178	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie Calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	30,000 »
179	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie Calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . . . .	24,000 »
180	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie Calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. . . . .	10,000 »
181	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie Calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . . . .	3,000 »
182	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie Calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	1,600 »
		1,246,600 »
183	Manutenzione delle opere stradali delle provincie Calabresi ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge) . . . . .	30,000 »

<i>Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare.</i>		
184	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (Spesa ripartita) . . . . .	835,000 >
185	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	35,000 >
186	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	14,000 >
187	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	6,000 >
188	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	<i>per memoria</i>
189	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	<i>per memoria</i>
		890,000 >
<i>Lavori per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni o le frazioni di comuni ora isolati.</i>		
190	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi (Spesa ripartita) . . . . .	149,500 >
191	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento alla esistente rete stradale dei comuni o frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi . . . . .	6,000 >
192	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento alla esistente rete stradale dei comuni o frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	3,000 >
193	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale ag-	
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		158,500 >

	<i>Riporto</i> . . . . .	158,500 »
	giunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali e di allacciamento alla esistente rete stradale dei comuni o frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi . . . . .	1,500 »
194	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle strade comunali di allacciamento alla esistente rete stradale dei comuni o frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse) .	<i>per memoria</i>
195	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento alla esistente rete stradale dei comuni o frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 160,000 » <hr/>
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni.</i>	
196	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (Spesa ripartita) . . . . .	207,000 »
197	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi . . . . .	12,000 »
198	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
199	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi . . . . .	2,000 »
200	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	<i>per memoria</i>
201	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 225,000 » <hr/>

202	Manutenzione delle opere stradali comunali nelle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge)	30,000 »
ACQUE.		
<i>Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.</i>		
203	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	492,000 »
204	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi	24,000 »
205	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio dei lavori di sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse)	10,000 »
206	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi.	4,000 »
207	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
208	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi	<i>per memoria</i>
		530,000 »
BONIFICHE.		
209	Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) e 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa ripartita)	1,375,000 »
210	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	70,000 »
211	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse)	20,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,465,000 »

	<i>Riporto</i>	1,465,000 »
212	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi . . . . .	10,000 »
213	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	7,000 »
214	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi . . . . .	3,000 »
		1,485,000 »
	<b>PORTI, SPIAGGE, FARI E FANALI.</b>	
215	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102 e 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	975,000 »
216	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime, nelle provincie calabresi . . . . .	30,000 »
217	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	20,000 »
218	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie calabresi . . . . .	10,000 »
219	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	3,000 »
220	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie calabresi . . . . .	2,000 »
		1,040,000 »
	<b>FRANE.</b>	
221	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi.	425,000 »
222	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi . . . . .	20,000 »
223	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (Spese fisse).	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	455,000 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	455,000 »
224	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori di consolidamento di frane nelle provincie calabresi. . . . .	5,000 »
225	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di consolidamento di frane nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	<i>per memoria</i>
226	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi. . . . .	<i>per memoria</i>
		460,000 »
	<b>SUSSIDI PER ACQUA POTABILE.</b>	
227	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni delle provincie calabresi. . . . .	50,000 »
	<b>Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.</b>	
	(Leggi 19 luglio 1906, n. 390 e 29 dicembre 1907, n. 810).	
228	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale e opere di bonifica dei torrenti situati nel bacino del Vesuvio, in dipendenza delle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spesa ripartita) . . . . .	553,000 »
229	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 . . . . .	9,000 »
230	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse) . . . . .	11,000 »
231	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 . . . . .	13,000 »
232	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse) . . . . .	8,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	594,500 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	594,500 »
233	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 . . . . .	5,500 »
233 II	Rimborso ai comuni per riattamento di strade e di edifici comunali danneggiati dall'eruzione del Vesuvio (art. 1 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e art. 1 lett. <i>h</i> della legge 29 dicembre 1907, n. 810).	2,000,000 »
		2,600,000 »
<b>Opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova.</b>		
ACQUE.		
233 III	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>h</i> ), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i> ), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i> ) (Spesa ripartita) . . . . .	3,320,000 »
233 IV	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238; 5 maggio 1907, n. 257 e art. 1, lett. <i>a</i> ) della legge 29 dicembre 1907, n. 810 . . . . .	150,000 »
<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell' art. 34 della legge sulla contabilità generale.</i>		
233 V	Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	13,000 »
233 VI	Spese di acquisto e di costruzione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	9,800 »
234 VII	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di costruzione dei fabbricati ad uso dei magazzini idraulici nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	200 »
		3,493,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

## BONIFICHE.

233 VIII	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g) (Spesa ripartita) . . . . .	545,000 »
<i>Spese generali per le bonifiche.</i>		
233 IX	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	20,000 »
233 X	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
233 XI	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	2,000 »
233 XII	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
233 XIII	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	1,000 »
		582,000 »
<b>Porti, spiagge, fari e fanali.</b>		
233 XIV	Opere marittime nelle provincie Venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102; e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) . . . . .	795,000 .
<i>Spese generali per i porti e per i fari.</i>		
233 XV	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie Venete . . . . .	15,000 .
233 XVI	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie Venete (Spese fisse) . . . . .	18,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		828,000 »

	<i>Riporto</i>	828,000 »
233 xvii	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie Venete	5,000 »
233 xviii	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime nelle provincie Venete (Spese fisse)	1,000 »
233 xix	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime nelle provincie Venete	1,000 »
		835,000 »
	<b>Porti, spiagge, fari e fanali.</b>	
234	Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	5,788,000 »
234 dis	Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	8,182,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell' art. 34 della legge di contabilità generale.</i>	
235	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi	30,000 »
236	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000	20,000 »
237	Rinnovazione di apparecchi, ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	18,000 »
238	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	14,000 »
239	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	18,000 »
	<i>Concorsi e sussidi per opere marittime.</i>	
240	Sussidi per opere ai porti di 4 <sup>a</sup> classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	80,000 »
241	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 <sup>a</sup> classe di 2 <sup>a</sup> categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,180,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	14,180,000 »
	<i>Spese generali per i porti e pei fari.</i>	
242	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime . . . . .	65,000 »
243	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime (Spese fisse) . . . . .	232,000 »
244	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime. . . . .	35,000 »
245	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime (Spese fisse). . . . .	7,000 »
246	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime . . . . .	6,000 »
247	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo . . . . .	30,000 »
		14,555,000 »
	<i>Strade ferrate, tramvie, automobili.</i>	
248	Sovvenzioni a tramvie extraurbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della legge 15 luglio 1906, n. 383, tanto in sede propria, quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi delle provincie meridionali, continentali ed in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383). . . . .	1,000,000 »
249	Sovvenzione per la costruzione e l'esercizio di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a stazioni ferroviarie prossime o di più conveniente accesso (articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1907, n. 540) . . . . .	300,000 »
250	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altro mezzo di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, da concedersi ai sensi degli articoli 1, lettera i e 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293; art. 1, lettera c della legge 29 dicembre 1904, n. 674; art. 5 della legge 21 giugno 1906, n. 238 e art. 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540. . . . .	650,000 »
251	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altro mezzo di trazione meccanica pel trasporto di viaggiatori e merci fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie nelle . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,950,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-008 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,950,000 »
	provincie meridionali, continentali ed in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 50 della legge 11 luglio 1906, n. 383 ed art. 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540) . . . . .	400,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000.</i>	
252	Spese per studi relativi a progetti di nuove strade ferrate. . . . .	30,000 »
253	Spese di stampa, copiatura di atti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie ed automobili . . . . .	30,000 »
		2,410,000 »
	<i>Assegnazione per un fondo di riserva.</i>	
254	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori . . . . .	605,960 »
	<b>CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.</b>	
255	Spese per la costruzione di strade ferrate e per sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari, in dipendenza delle leggi 4 dicembre 1902, n. 506; 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettere <i>l</i> e <i>m</i> ) e 9 luglio 1905, n. 413, articolo 6).	13,100,000 »
256	Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata. . . . .	10,000 »
		13,110,000 »
	<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.</b>	
257	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	380,610 »
258	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) . . . . .	8,588,650 »
		8,969,260 »

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	7,428,700 »
Debito vitalizio . . . . .	2,043,000 »
Strade . . . . .	6,998,500 »
Acque — Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	5,407,900 »
Bonifiche . . . . .	210,370 »
Porti, spiagge, fari e fanali . . . . .	5,775,400 »
Spese per le opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova:	
Spese generali . . . . .	66,300 »
Acque . . . . .	2,243,070 »
Porti, e spiagge, fari e fanali . . . . .	1,066,000 »
Strade ferrate . . . . .	43,500 »
<b>TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .</b>	<b>31,282,670 »</b>

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	742,800 »
Opere in Roma . . . . .	7,600,000 »
Opere varie . . . . .	376,190 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

Strade	Lavori di sistemazione non superiori a L. 30,000 . . . . .	131,000 »
	Lavori per sistemazione e miglioramento . . . . .	1,820,000 »
	Riparazioni straordinarie . . . . .	750,000 »
	Costruzioni . . . . .	3,714,000 »
	Strade comunali e vicinali . . . . .	2,510,000 »
		8,925,000 »
Acque . . . . .		7,533,500 »
Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria . . . . .		1,100,000 »
Spese comuni ad acque e strade . . . . .		2,000,000 »
Bonifiche . . . . .		6,941,650 »
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna . . . . .		1,500,000 »
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele . . . . .		3,100,000 »
Opere nella provincia di Basilicata	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . .	3,000 »
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato . . . . .	846,100 »
	Bonifiche . . . . .	200,000 »
	Opere dipendenti dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 . . . . .	2,195,000 »
		3,244,100 »

Opere nelle provincie Calabresi	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . .	215,000	»
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato .	1,246,600	»
	Manutenzione opere stradali provinciali . . .	30,000	»
	Costruzione di strade comunali obbligatorie. .	890,000	»
	Costruzione di strade comunali di allacciamento .	160,000	»
	Costruzione di strade comunali di accesso . .	225,000	»
	Manutenzione di opere stradali comunali . .	30,000	»
	Acque . . . . .	530,000	»
	Bonifiche. . . . .	1,485,000	»
	Porti, spiagge, fari e fanali. . . . .	1,040,000	»
Frane . . . . .	460,000	»	
Sussidi per acqua potabile . . . . .	50,000	»	
		6,361,600	»
Spese di riparazione ai danni del Vesuvio . . . . .		2,600,000	»
Opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova	Acque . . . . .	3,493,000	»
	Bonifiche . . . . .	582,000	»
	Porti, spiagge, fari e fanali. . . . .	835,000	»
		4,910,000	»
Porti, spiagge, fari e fanali . . . . .		14,555,000	»
Strade ferrate, tramvie, automobili . . . . .		2,410,000	»
Assegnazione per un fondo di riserva . . . . .		605,960	»
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria .		74,505,800	»

CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	13,110,000 »
TOTALE del titolo II. (Spesa straordinaria) . . . . .	87,615,800 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	118,898,470 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	8,969,260 »
<b>RIASSUNTO PER CATEGORI</b>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	105,788,470 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) . . . . .	13,110,000 »
TOTALE spese reali . . . . .	118,898,470 »
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	8,969,260 »
TOTALE GENERALE . . . . .	127,867,730 »

## **APPENDICE**

**allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici  
per l'esercizio finanziario 1908-909**

---

### **BILANCIO DI PREVISIONE**

**DELLE FERROVIE DELLO STATO**

**per l'esercizio finanziario 1908-909**

## Stato di previsione dell'Entrata

## PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori . . . . .	168,650,159	
	a bis) Viaggi dei membri del Parlamento . . . . .	862,841	
	b) Bagagli e cani . . . . .	8,800,000	
	c) Merci a grande velocità . . . . .	25,300,000	
	d) Merci a piccola velocità accelerata . . . . .	20,150,000	
	e) Merci a piccola velocità ordinaria . . . . .	220,099,000	
			443,862,000 »
2	Introiti diversi del traffico . . . . .		6,200,000 »
	Totale prodotti del Traffico . . . . .		450,062,000 »
3	Prodotti indiretti . . . . .		2,400,000 »
4	Introiti a rimborso di spesa . . . . .		15,000,000 »
5	Proventi eventuali dell'azienda . . . . .		3,000,000 »
6	Noli attivi . . . . .		<i>per memoria</i>
7	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento . . . . .		2,000,000 »
7 bis	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dai rotabili . . . . .		2,000,000 »
8	Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniale . . . . .		2,500,000 »
			476,962,000 »
PARTE STRAORDINARIA			
9	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile (art. 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .		110,000,000 »
10	Proventi della vendita, a forma di legge, di aree, relitti e costruzioni . . . . .		<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .		110,000,000 »

	<i>Riparto</i> . . . . .	110,000,000 >
10 <i>dis</i>	Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese di lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario . . . . .	<i>per memoria</i>
11	Prelevamenti delle somme depositate al Tesoro per fondo di riserva (art. 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	<i>per memoria</i>
12	Ministero dei lavori pubblici. Rimborso spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'articolo 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	1,000,000 >
		<hr/> 111,000,000 > <hr/>
	PARTITE DI GIRO	
13	Approvvigionamenti - Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle officine, alle linee, ecc. . . . .	150,000,000 >
14	Officine - Lavori eseguiti per conto dei vari servizi . . . . .	72,000,000 >
15	Imposta erariale sui trasporti . . . . .	30,800,000 >
16	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza . . . . .	8,250,000 >
17	Tassa di bollo sui trasporti . . . . .	3,500,000 >
18	Imposta di ricchezza mobile sulle competenze del personale . . . . .	6,200,000 >
		<hr/> 270,750,000 > <hr/>
	Totale generale dell'entrata . . . . .	858,712,000 > <hr/>



<i>Spese complementari.</i>		
7	Rinnovamento del materiale rotabile . . . . .	17,750,000
	Detto da sostenersi col ricavo del materiale fuori uso. . . . .	2,000,000
		19,750,000 »
7 bis	Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . . . .	6,600,000
	Detto da sostenersi col ricavo del materiale fuori uso. . . . .	2,000,000
		8,600,000 »
7 ter	Manutenzione straordinaria delle linee . . . . .	3,550,000
8	Spese di migliorie da sostenersi a carico dell'esercizio (legge 23 dicembre 1906, n. 638). . . . .	9,001,240
	Detto da sostenersi col ricavo della vendita di materiale fuori d'uso . . . . .	2,500,000
		11,501,240 »
	Totale spese complementari . . . . .	43,401,240 »
<i>Spese accessorie.</i>		
9	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie di Stato . . . . .	16,968,720 »
10	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento del valore degli approvvigionamenti di magazzino . . . . .	4,331,347 20
11	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento a calcolo delle somme fornite dal Tesoro nel primo biennio e da fornire nel terzo anno per spese patrimoniali . . . . .	14,668,762 75
12	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di Tesoreria per liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, a termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638. . . . .	1,400,000 »
13 (a)	Rimborso al Tesoro degli interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme loro pagate dopo il 1° luglio 1905. . . . .	50,000 »
15	Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico) art. 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	9,001,240 »
16	Reintegro al fondo di riserva delle somme prelevate a termini della legge 7 luglio 1907, n. 420 (articolo 24) . . . . .	1,000,000 »
	Da riportarsi . . . . .	47,420,075 95

(a) Il capitolo n. 14 è stato soppresso ed in sua vece venne istituito il nuovo capitolo n. 6 bis.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i> . . . .	47,420,075 95
17	Quota spettante ai concessionari delle ferrovie, delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata . . . .	11,250,000 »
18	Contributo per il 1907-908 al Consorzio per l'industria solifera siciliana. . . . .	850,000 »
19	Prodotti netti dell'esercizio da versare al Tesoro . . . .	47,559,684 65
	<b>Totale spese accessorie</b> . . . .	<b>107,079,760 »</b>
	<b>Totale parte ordinaria</b> . . . .	<b>476,062,000 »</b>
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>		
20	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico . . . . .	110,000,000
	Detta da eseguirsi coi rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre amministrazioni pubbliche e di terzi, di cui l'art. 18 della legge 7 luglio 1907, n. 429 . . . . .	<i>per memoria</i>
		110,000,000 »
21	Spese in aumento patrimoniale da sostenersi coi proventi della vendita, a forma di legge, di aree, relitti e costruzioni. . . . .	<i>per memoria</i>
22	Spese impreviste a carico del fondo di riserva . . . . .	<i>per memoria</i>
23	Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni . . . .	1,000,000 »
		111,000,000 »
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
24	Approvvigionamenti - Materie di primo acquisto o restituite al magazzino . . . . .	150,000,000 »
25	Officine - Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine. . . . .	72,000,000 »
26	Imposta erariale sui trasporti . . . . .	30,800,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . .	252,800,000 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i>	252,800,000 »
27	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza . . . . .	8,250,000 »
28	Tassa di bollo sui trasporti . . . . .	3,500,000 »
29	Imposta di ricchezza mobile sulle competenze del personale . . . . .	6,200,000 »
		<hr/> 270,750,000 » <hr/>
	Totale generale della spesa . . . . .	<hr/> 858,712,000 » <hr/>

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione gli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti ora letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1907, n. 549, è sostituito dal seguente:

Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata nella detta tabella sarà annualmente iscritta in bilancio in diversi capitoli corrispondenti alle varie categorie di opere, e nel reparto in articoli allegato al bilancio medesimo, tali capitoli saranno suddivisi in articoli corrispondenti alle singole opere stradali, di bonifica e marittime; od alle quote di spesa per le strade comunali, per la sistemazione idraulica e per il consolidamento delle frae di ciascuna delle tre provincie.

(Approvato).

Art. 3.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale dell'Amministrazione centrale e del

Genio civile di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, è stabilito per l'esercizio finanziario 1908-909 nel modo seguente:

Capitolo n. 81 « Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse) » . . . . L. 1,300

Capitolo n. 115 « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e) (Spesa ripartita) » . . » 200,000

Capitolo n. 127 « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera k) e 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. a) (Spesa ripartita) » 126,500

Capitolo n. 135 « Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333 e 6 giugno 1907, n. 300, articolo 1, lettera g (Spesa ripartita) » » 365,000

Capitolo n. 177 « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, numero 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255 e 19 luglio 1907, n. 549 (Spesa ripartita) » . . . » 178,400

Totale delle diminuzioni . . . . L. 871,200

(Approvato).

## Art. 4.

Per provvedere alla sistemazione ed ultimazione delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi, di cui alla tabella B della legge 25 giugno 1906, n. 255, è data facoltà al Governo del Re, in applicazione dell'art. 262 del regolamento approvato con Regio decreto 24 dicembre 1906, n. 607, di trasportare la somma di lire 90,000 dal capitolo n. 123 « Sussidi ai comuni per le strade comunali obbligatorie, ecc. » al capitolo n. 184 « Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare ».

(Approvato).

## Art. 5.

Al rendiconto consuntivo (parte dei lavori pubblici) sarà allegato in ciascun esercizio una dimostrazione analitica del movimento dei fondi di competenza e dei residui di cui sono dotati gli articoli nei quali si suddividono i vari capitoli della parte straordinaria del bilancio, in conformità del relativo allegato allo stato di previsione nonchè dei trasporti di somme che fossero occorsi durante l'esercizio, a termini del secondo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento, ad ogni trimestre, una tabella indicante i trasporti da uno ad altro articolo dello stesso capitolo dei fondi a ciascuno di essi assegnati tanto in conto competenza, quanto in conto residui.

Nel caso però in cui sopra i residui i trasporti suddetti ed i prelevamenti superassero singolarmente la somma di lire cinquecentomila, dovrà il ministro darne anche comunicazione speciale al Parlamento entro giorni trenta dalla data del provvedimento relativo.

(Approvato).

## Art. 6.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909 a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione d'indennizzo alla famiglia del compianto ingegnere cav. Enrico Bianco ispettore aggiunto nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate » (N. 866).

PRESIDENTE. Essendo presente l'on. ministro dei lavori pubblici, se non vi sono osservazioni, procederemo alla discussione del disegno di legge: « Concessione d'indennizzo alla famiglia del compianto ing. cav. Enrico Bianco ispettore aggiunto nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 806).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a corrispondere un indennizzo di lire 25,000, nette da imposte di qualsiasi natura, alla vedova ed agli orfani dell'ingegnere Enrico Bianco, ispettore nel personale aggiunto del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, morto il 25 febbraio 1905, in seguito a malore, da cui fu colpito sui lavori per l'apertura della galleria del Sempione.

(Approvato).

## Art. 2.

Alla relativa spesa sarà provveduto coi fondi residui del capitolo 791 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1907-908.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la statistica agraria » (N. 816).**

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la statistica agraria ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di volermé dar lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 816).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Per proseguire le operazioni di statistica agraria, iniziate ai termini dell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 535, e compiere la rilevazione generale delle colture e dei prodotti agrari in tutte le provincie del Regno, è stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di lire 500,000, da iscriversi per lire 150,000 nell'esercizio 1907-908 ad apposito capitolo, e per lire 150,000 e 200,000 rispettivamente al corrispondente capitolo degli esercizi 1908-909, 1909-910.

(Approvato).

#### Art. 2.

La corrispondenza fra l'Ufficio di statistica agraria del Ministero e i commissari incaricati delle indagini nelle singole provincie, godrà della franchigia postale. Saranno pure accettati in franchigia le cartoline, le circolari, i questionari e i moduli in piego aperto, che per la raccolta dei dati statistici si scambieranno fra i commissari provinciali e i corrispondenti locali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Io ho chiesto la parola per fare la proposta che si discutano subito, trattandosi di argomenti che possono passare senza discussione, i due disegni di legge iscritti ai numeri 14 e 23 dell'ordine del giorno e cioè:

1° Concorso dello Stato alla Mostra agricola-zootecnica-industriale che avrà luogo in Piacenza nei mesi di agosto e settembre.

2° Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la mostra d'arte in Faenza.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, s'intenderà accolta la proposta del senatore Cavalli. Però prima di procedere alla discussione dei due disegni di legge da lui indicati, proporrei di passare alla discussione del disegno di legge: « Aggiunta all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano » che credo non darà luogo a discussione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aggiunta all'art. 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano » (N. 817).**

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge n. 817. Ne do lettura:

#### Articolo unico.

All'art. 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora e fino a che non si possa utilizzare l'opera dei condannati, la somma anzidetta potrà essere erogata per lavori straordinari da affidarsi alla mano libera, in aumento alla spesa di cui al precedente art. 35.

« Tale facoltà è estesa anche alle somme già stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il titolo suddetto ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello Stato alla Mostra agricola-zootecnica-industriale che avrà luogo in Piacenza nei mesi di agosto e settembre 1908 » (N. 340).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato alla Mostra agricola zootecnica industriale che avrà luogo in Piacenza nei mesi di agosto e settembre ». Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire 40,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1907-908 e da erogarsi a titolo di concorso dello Stato nelle spese per la Mostra agraria, zootecnica ed industriale che si terrà in Piacenza nei mesi di agosto e settembre dell'anno 1908.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza » (N. 840).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato alle spese per le onoranze a Evangelista Torricelli e per la mostra d'arte in Faenza ». Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È stanziato un fondo di lire quarantamila (L. 40,000) come concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte romagnola in Faenza.

Questo fondo sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vorrei rivolgere una domanda all'onor. Presidente: giacchè la convalidazione della nomina dei nuovi senatori viene fatta per ordine alfabetico, non mi so spiegare come ancora non si sia riferito sulla nomina di un senatore iscritto per ordine alfabetico tra i primi.

Prego perciò l'onor. Presidente a voler interporre i suoi uffici, perchè la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori affretti il suo lavoro, e riferisca con sollecitudine anche sulla nomina del senatore al quale ho alluso.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Come membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, mi affretto a dare all'onor. Astengo le spiegazioni che ha mostrato di desiderare.

Se la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori non ha ancora riferito sulla nomina di uno di essi, iscritto fra i primi nell'ordine alfabetico, lo si deve unicamente al fatto che, fino ad oggi, non erano ancora arrivati i documenti che la Commissione doveva prendere in esame, prima di emettere il suo giudizio.

Siccome però questi documenti sono quest'oggi arrivati, posso assicurare l'onor. Astengo che nella seduta di domani la Commissione riferirà non solo sulla nomina al quale ha accennato l'onor. Astengo, ma anche su altre due. Ne rimarrebbe perciò una sola, sulla quale ancora la Commissione non può prendere deliberazione alcuna, perchè non sono arrivati i necessari documenti.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Mi dichiaro completamente soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Di Prampero a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

**Presentazione di relazioni.**

ANNARATONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti di legge:

Pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni, e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Annaratone della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Presentazione di un disegno di legge.**

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modificazioni alla vigente legge sulla leva marittima.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

**I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 825);

Concessione d'indennizzo alla famiglia del compianto ing. cav. Enrico Bianco, ispettore aggiunto nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate (N. 866);

Provvedimenti per la statistica agraria (N. 816);

Aggiunta all'art. 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano (N. 817);

Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza (N. 840);

Concorso dello Stato alla Mostra agricoltura-zootecnica-industriale che avrà luogo a Piacenza nei mesi di agosto e settembre 1908 (N. 827).

**II. Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 812);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 813);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 814);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 830);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 810);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 809);

Stanziamiento di lire 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, con la denominazione: « Spese per la Macedonia » (N. 822);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 841);

Sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi (N. 805 - *urgenza*);

Provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti (N. 820);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 496, per le spese militari fino al 30 giugno 1910 (N. 824);

Modificazione dell'art. 59 della legge 14 luglio 1907, n. 562, a favore della Sardegna (N. 829);

Sovvenzioni alle masse interne dei Corpi del R. esercito (N. 815);

Maggiori assegnazioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (N. 828);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1908

fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1907-908 durante le vacanze parlamentari dal 4 aprile al 12 maggio 1908 (N. 852);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 870);

Modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali (N. 823);

Autorizzazione della spesa occorrente per gli arredamenti del palazzo di Giustizia in Roma (N. 849);

Approvazione di maggiori assegnazioni nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 per le spese della Commissione l'inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia (N. 851);

Modificazioni alle leggi 2 giugno 1901, n. 216 e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli

ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (N. 845);

Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari (N. 853);

Miglioramenti economici degli ufficiali della Regia marina (N. 863);

Disposizioni relative agli aumenti sennnali degli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della Regia marina (N. 864);

Miglioramento economico per il personale delle Capitanerie di porto (N. 865);

Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali Reali carabinieri (N. 857 - *urgenza*);

Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise (N. 791).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1908 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rassegni delle sedute pubbliche.